

STUDIA



Strutture sovraepiscopali nelle Chiese Orientali

a cura di Luigi Sabbarese



URBANIANA UNIVERSITY PRESS

Luigi Sabbarese (a cura di)
Strutture sovraepiscopali nelle Chiese orientali
Studia/Canonica 59

ISBN 978-88-401-4037-7

© 2011 Urbaniana University Press
00120 Città del Vaticano
Via Urbano VIII, 16 – 00165 Roma
tel. + 39 06.6988.9652
fax + 39 06.6988.2182
e-mail: redazioneuup@urbaniana.edu
www.urbaniana.edu/uup

In copertina: *Icona della Pentecoste*, Scuola di Novgorod, sec. XV.

La traduzione, l'adattamento totale o parziale,
la riproduzione con qualsiasi mezzo
(comprese le fotocopie, anche a uso interno
o didattico non autorizzate),
nonché la memorizzazione elettronica,
sono riservati per tutti i paesi.

Finito di stampare nel mese di Aprile 2011

stampa
Tipografia Abilgraph srl - Roma - info@abilgraph.com

a cura di Luigi Sabbarese

STRUTTURE SOVRAEPISCOPALI NELLE CHIESE ORIENTALI



Urbaniana University Press



Indice

Introduzione	11
Luigi Sabbarese	
Lettera del Presidente del Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi	12
LA DIMENSIONE SINODALE DELLA MISSIONE EPISCOPALE E LE SUE INTRINSECHE ESIGENZE. UN APPORTO DELL'ECCLESIOLOGIA PER LA CANONISTICA CONTEMPORANEA	
<i>Salvador Pié-Ninot</i>	13
1. «La Chiesa si chiama “sinodo”».....	13
2. Le prospettive del Vaticano II e il loro sviluppo.....	14
3. Su ecclesiologia e democrazia: verso una Chiesa più “sinodale” e “corresponsabile”	16
4. Principi fondamentali dell'esercizio della sinodalità nella Chiesa	19
5. Sul “consigliare” nella Chiesa	20
6. La sinodalità come partecipazione e corresponsabilità nei confronti della comunione ecclesiale.....	24
ORIENTALI NEL SYNODUS EPISCOPORUM IERI E OGGI	
<i>Paolo La Terra</i>	27
Introduzione	27
1. I partecipanti al Sinodo	29
1.1 L'assemblea generale	29
1.2 L'assemblea straordinaria	31
1.3 L'assemblea speciale.....	31
1.4 Membri di nomina pontificia	32
1.5 Altri titoli di partecipazione	32
2. La precedenza	33
3. Osservazioni conclusive.....	34
A LEGISLATIVE HISTORY OF THE EASTERN CANONS ON SYNODS OF BISHOPS AND COUNCILS OF HIERARCHS	
<i>Jobe Abbass</i>	41
Introduction	41
1. The legislative history of CCEO canons 102-113	44
1.1 CCEO canon 102.....	45
1.2 CCEO canon 103.....	48
1.3 CCEO canon 104.....	49
1.4 CCEO canon 105.....	51
1.5 CCEO canon 106.....	52
1.6 CCEO canon 107	55

1.7 CCEO canon 108.....	57
1.8 CCEO canon 109.....	58
1.9 CCEO canon 110.....	59
1.10 CCEO canon 111.....	64
1.11 CCEO canon 112.....	65
1.12 CCEO canon 113.....	67
2. The legislative history of CCEO canons 164-171.....	67
2.1 CCEO canon 164.....	67
2.2 CCEO canon 165.....	69
2.3 CCEO canon 166.....	70
2.4 CCEO canon 167.....	71
2.5 CCEO canon 168.....	72
2.6 CCEO canon 169.....	73
2.7 CCEO canon 170.....	73
2.8 CCEO canon 171.....	74
LA FIGURA DEL METROPOLITA SUI IURIS TRA STORIA E REALTÀ CODICIALE	
<i>Danilo Ceccarelli Morolli</i>	75
1. I Metropoliti tra Oriente ed Occidente: breve quadro storico.....	75
2. Il Metropolita <i>sui iuris</i> , ovvero una nuova figura nel panorama del diritto orientale canonico (cattolico) vigente.....	80
3. Breve nota conclusiva.....	88
THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF SUBSIDIARITY IN THE LEGISLATIVE COMPETENCE OF THE SYNOD OF BISHOPS OF THE EASTERN CATHOLIC CHURCHES	
<i>Sunny Kokkaravalayil</i>	89
Introduction.....	89
1. Meaning of the principle of subsidiarity.....	91
2. Principle of subsidiarity in the ancient canons.....	92
3. Principle of subsidiarity in the Eastern Catholic Code.....	95
L'ELEZIONE DEI VESCOVI NEL SINODO EPISCOPALE DELLA CHIESA PATRIARCALE (CANN. 180-189). BILANCIO DELLA LETTERATURA E QUESTIONI	
<i>Natale Loda</i>	101
1. La scelta dei Vescovi nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali.....	101
1.1 La fede salda.....	103
1.2 I buoni costumi.....	103
1.3 La pietà.....	106
1.4 Lo zelo delle anime.....	106
1.5 La prudenza.....	107
1.6 La buona reputazione.....	108
1.7 Non legato da vincolo matrimoniale.....	109
1.8 Almeno di trentacinque anni d'età.....	109
1.9 Costituito nell'ordine del presbiterato almeno da cinque anni.....	110
1.10 Dottore o licenziato o almeno esperto in qualche scienza sacra.....	110

1.11 Nascita legittima	110
1.12 Altri impedimenti minori che riducano la qualità del ministero episcopale	111
2. Le procedure	112
2.1 Il can. 181	112
2.2 Il can. 182	114
2.3 Il can. 183	120
2.4 Il can. 184	121
2.5 Il can. 185	121
2.6 Il can. 186	122
2.7 Il can. 187	123
2.8 Il can. 188	123
2.9 Il can. 189	123
3. La letteratura e i documenti ecclesiali	125
Conclusioni	129

IL MODERATORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL SINODO DEI VESCOVI DELLA CHIESA PATRIARCALE

<i>Pablo Gefaell</i>	131
1. Il ruolo del Moderatore generale dell'amministrazione della giustizia	131
2. La concorrenza tra il ruolo del Moderatore generale e quello della Segnatura Apostolica	133
3. Contenuto del ruolo di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia	135
4. Ulteriori specificazioni sul ruolo di vigilanza del Moderatore generale	138

IL CONSIGLIO DEI GERARCHI. NATURA GIURIDICA E POTESTÀ

<i>Federico Marti</i>	143
1. La figura giuridica del Consiglio dei Gerarchi	143
2. Il territorio canonico della Chiesa metropolitana <i>sui iuris</i>	147
3. La struttura giuridica della Chiesa metropolitana <i>sui iuris</i>	149
4. Il Consiglio dei Gerarchi	152
4.1 Sua composizione e modalità di azione	153
4.2 Inquadramento dogmatico nella dottrina	156
4.3 Assoluta peculiarità teologica e giuridica del Consiglio dei Gerarchi e sua irriducibilità agli istituti tradizionali	160
5. Consiglio dei Gerarchi e potestà legislativa	169
6. Condizioni di esercizio della potestà legislativa	176
7. Il Consiglio dei Gerarchi superiore autorità della Chiesa metropolitana <i>sui iuris</i> ?	182

LE ASSEMBLEE PER LA COORDINAZIONE ECCLESIALE (CCEO, CAN. 322): RAGIONI E QUESTIONI

<i>Luigi Sabbarese</i>	187
Premessa	187
1. Configurazione canonica delle <i>Ecclesiae sui iuris</i>	188
1.1 Le diverse Chiese <i>sui iuris</i>	188
2. Gerarchi orientali nelle Conferenze episcopali latine e Ordinari latini nei Sinodi e nelle Assemblee dei Gerarchi orientali	191

2.1 Conferenze episcopali e Sinodi orientali.....	191
2.2 Collaborazione tra Gerarchi orientali e Ordinari latini nel medesimo territorio...	192
3. Le Assemblee dei Gerarchi di diverse Chiese <i>sui iuris</i>	192
3.1 Il can. 322: visione d'insieme.....	192
3.2 L' <i>iter</i> redazionale del can. 322 e questioni emergenti.....	194
3.3 Le Assemblee del can. 322 non sono Conferenze episcopali: alcune ragioni...	196
3.3.1 Le affinità.....	196
3.3.2 Le diversità.....	196
4. Le Assemblee del can. 322 e il m.p. <i>Apostolos suos</i> : quale relazione?	198
4.1 L'esercizio congiunto del ministero episcopale in seno alle Conferenze episcopali	200
4.2 L'esercizio congiunto del ministero episcopale e funzione dottrinale	200
5. Le Conferenze episcopali e le rispettive strutture gerarchiche delle Chiese orientali nell'istruzione <i>Erga migrantes caritas Christi</i>	201
 IL CONVENTUS PATRIARCHALIS (CCEO, CANN. 140-145)	
<i>Péter Szabó</i>	203
Introduzione	203
1. Precedenti storici e genesi della figura canonica attuale.....	205
2. Descrizione dell'organo.....	207
3. Appunti circa il funzionamento sinodale-consultivo	213
3.1 L'attività tipica dell'Assemblea	214
3.2 Fondamenti e dinamica intrinseca della corresponsabilità sinodale nella Chiesa e valore del <i>votum consultivum</i>	215
3.2.1 Essenzialità del momento sinodale-consultivo nella Chiesa e basi ecclesiologicalhe.....	215
3.2.2 L'apertura verso la "pratica sinodale" non va confusa con la "democraticizzazione" della Chiesa.....	218
3.2.3 La vera dinamica della sinodalità e del <i>votum consultivum</i> : la ricerca della verità nel "camminare insieme"	219
Osservazione conclusiva	222
 IL SINODO INTEREPARCHIALE DELLE TRE CIRCOSCRIZIONI BIZANTINE IN ITALIA	
<i>Eleuterio F. Fortino</i>	223
Premessa storica	223
1. Primo Sinodo intereparchiale.....	226
1.1 Indizione.....	227
1.2 Celebrazione	230
1.3 <i>Recognitio</i>	233
1.4 Promulgazione	237
2. Secondo Sinodo intereparchiale.....	239
Osservazione conclusiva	241
 APPENDICI	
1. S. Congregazione per la Chiesa Orientale. Prot. 224/38. <i>Verbale</i> dell'Adunanza Plenaria (20 aprile 1942). Bizantini in Italia, Sinodo intereparchiale di Grottaferrata	243
2. Discorso di S.S. Giovanni Paolo II	248

3. Omelia di conclusione del Sinodo del Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali.....	249
---	-----

VIEWING THE USCCB THROUGH THE LENS OF CCEO C. 322 AND OTHER INTER-ECCLESIAL REALITIES IN THE UNITED STATES OF AMERICA

<i>John Paul Kimes</i>	253
1. A brief history of the establishment of Eastern hierarchies in the U.S.	254
2. Establishment of the USCCB.....	256
3. Presence and role of the Eastern Catholic Bishops in the USCCB.....	257
4. Establishment of the ECA	259
5. USCCB and ECA as (incomplete) interpretations of CCEO c. 322.....	261
6. Inter-ecclesial difficulties in the U.S.....	262
Conclusion	266

"IL CONSIGLIO DEI PATRIARCHI CATTOLICI D'ORIENTE" UNA NUOVA FORMA DI COLLABORAZIONE INTERRITUALE

<i>Georges Ruysen</i>	269
1. Natura del CPCO	270
2. Composizione del CPCO	272
3. Scopi e competenza del CPCO	274
4. Sessioni del CPCO.....	278
5. Struttura permanente del CPCO.....	280
Conclusion	281

FORME ATIPICHE DELLA SINODALITÀ ORTODOSSA: LE ASSEMBLEE EPISCOPALI NELLA DIASPORA

<i>Lorenzo Lorusso</i>	283
1. Antecedenti	283
2. IV Conferenza pan-ortodossa	283
3. Assemblee episcopali	285
4. Assemblea episcopale d'Italia e Malta	286
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE EPISCOPALI NELLA DIASPORA ORTODOSSA	289

Indice degli Autori	293
----------------------------------	-----

Indice dei canoni	297
--------------------------------	-----

Indice delle materie	301
-----------------------------------	-----



IL CONSIGLIO DEI GERARCHI NATURA GIURIDICA E POTESTÀ

FEDERICO MARTI
Pontificia Università della Santa Croce – Roma

1. La figura giuridica del Consiglio dei Gerarchi

La Chiesa metropolitana *sui iuris* secondo quanto dichiara in generale il can. 27 è una porzione del popolo di Dio che, radunata intorno alla propria gerarchia e presieduta da un Metropolita, è riconosciuta dalla Suprema Autorità appunto come Chiesa metropolitana *sui iuris* ai sensi dei cann. 155-173¹. Da quanto detto appare chiaro che per darsi canonicamente l'esistenza di una Chiesa metropolitana *sui iuris* non è sufficiente una comunità di fedeli – una porzione del popolo di Dio – congregata intorno ad una gerarchia propria, in comunione di fede e di disciplina con il Romano Pontefice e caratterizzata da un modo proprio di vivere la religione cristiana, ma è necessario che vi sia a favore di questa *portio populi Dei ritualis* il riconoscimento espresso o almeno tacito da parte della Suprema Autorità

¹ Cf. P. PALLATH, *The Synod of Bishops of Catholic Oriental Churches*, The St. Thomas Fellowship, Roma 1994, p. 198. Vi sono attualmente soltanto tre Chiese orientali cattoliche con il grado di metropoli *sui iuris*: la Chiesa Etiope con a capo il Metropolita di Addis Abeba di tradizione alessandrina; la Chiesa Rutena degli Stati Uniti con a capo il Metropolita di Pittsburgh dei Bizantini, di tradizione costantinopolitana o bizantina; la Chiesa Slovacca con a capo il Metropolita di Prešov, di tradizione pure costantinopolitana o bizantina, elevata di recente a questo grado da Benedetto XVI con la costituzione apostolica *Spirituali emolumento* del 30 gennaio 2008, AAS 100 (2008), 58-59. In precedenza si sono avute altre due Chiese orientali cattoliche con lo *status* di Chiesa metropolitana *sui iuris*, la Chiesa romena, con a capo il Metropolita di Făgăraș-Alba Iulia, di tradizione costantinopolitana o bizantina e la Chiesa malankarese con a capo il Metropolita di Trivandrum, oggi entrambe elevate al grado di Chiesa arcivescovile maggiore *sui iuris*; vale la pena segnalare che soltanto per la Chiesa romena si è proceduto alla promulgazione della relativa costituzione apostolica (la *Ad totius Dominici gregis* del 14 dicembre 2005, AAS 98 [2006], 107). Ad oggi, infatti, la cost. ap. *Ab ipso Sancto Thoma Apostolo* del 10 febbraio 2005 con cui la Chiesa malankarese è stata elevata ad arcivescovato maggiore non è stata promulgata negli AAS. Il testo del provvedimento ed il fac-simile della bolla pontificia sono stati pubblicati in "Malankara" 1 (2005), 10 e 12. D'ora innanzi ci si asterrà in genere dal menzionare la Chiesa arcivescovile maggiore *sui iuris* poiché, relativamente all'oggetto del presente lavoro, quanto si dirà in relazione alla Chiesa patriarcale è perfettamente ad essa sovrapponibile secondo il disposto del can. 152.

dello *status giuridico* di *Ecclesia sui iuris*². Nondimeno proprio a tale riguardo è stato fatto notare:

[...] visto che il Codice orientale oltre alle metropoli che appartengono ad una Chiesa patriarcale oppure ad una Chiesa arcivescovile maggiore (siano esse costituite entro o fuori del territorio sul quale il potere superiore governativo viene esercitato) non parla che delle metropoli cosiddette *sui iuris*, bisogna ritenere che tutte le metropoli orientali cattoliche che non sono soggette ad una autorità superiore – tranne che evidentemente quella Suprema – almeno in forza dell'entrata in vigore del CCEO sono *ipso facto* Chiese *sui iuris*³.

Questa peculiare struttura istituzionale, così come i canoni ad essa relativi, parrebbe a prima vista riconducibile a quella figura che nel precedente regime andava sotto il nome di *Metropolia extra patriarchatus*, di cui particolarmente ai cann. 320 e 321 del motu proprio *Cleri sanctitati*⁴, e pertanto si sarebbe tentati di qualificare la nuova disciplina codiciale come un semplice aggiornamento⁵. In realtà vi sono differenze di non poco conto tra questi

² Cf. D. SALACHAS – L. SABBARESE, *Codificazione latina e orientale e canoni preliminari*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2003, pp. 136-148. I primi due elementi – comunità di fedeli e gerarchia – possono essere qualificati come elementi interni e materiali, corrispondenti quindi ad un presupposto di fatto. Tuttavia, come detto, è indispensabile che a tale situazione di fatto faccia seguito l'ulteriore elemento, che è esterno e formale, del riconoscimento esplicito o tacito della Suprema Autorità, cf. D. SALACHAS, *Istituzioni di diritto canonico delle Chiese orientali cattoliche*, Edizioni Dehoniane, Roma 1993, p. 64.

³ P. SZABÓ, *La questione della competenza legislativa del Consiglio dei gerarchi (Consilium Hierarcharum). Annotazioni all'interpretazione dei cc. CCEO 167 § 1, 169 e 157 § 1, "Apollinaris"* 69 (1996), 486.

⁴ PIO XII, m.p. *Cleri sanctitati*, 2 giugno 1957, AAS 49 (1957), 433-600.

⁵ Cf. I. ŽUŽEK, *Un Codice per una "varietas Ecclesiarum"*, in S. GHERRO (ed.), *Studi sul Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Cedam, Padova 1994, p. 28. Anche dopo aver preso la decisione di redigere un titolo autonomo per le Chiese metropolitane *sui iuris*, si era inizialmente mantenuta l'impostazione tradizionale del *Cleri sanctitati* definendo questa nuova figura giuridica come metropolia soggetta immediatamente ed unicamente al Romano Pontefice e non aggregata ad alcuna Chiesa patriarcale od arcivescovile maggiore: «In canonibus huius sectionis de iis tantummodo Metropolitae agitur qui ecclesiasticis provinciis, immediate non nisi auctoritati Romani Pontificis subiectis praeficiuntur et nulli Ecclesiae patriarchali vel archiepiscopali maiori ad normam iuris aggregati sunt», "Nuntia" 19 (1984), 48, can. 131. Avvertito il rischio di una possibile confusione, si tenne a chiarire sin da subito che «primo legenti, apparebit in hoc titulo canones 315, 317, 320, 322, 346 M.P. "Cleri sanctitati" recognitos esse. Titulus tamen potius novus dicendus est, cum in eo de speciali figura Ecclesiae suis iuris agatur, nempe de Ecclesia quae a Metropolita regitur, qui potestate quidem super-episcopali gaudet, sed caret potestate super-metropolitana quae de jure propria est Patriarchae et etiam Archiepiscopi Maioris. Titulus iste de iis tantummodo Ecclesiis Metropolitanis valere proponitur quae immediate non nisi Romano Pontifici subiciuntur, nec ad ullam Ecclesiam Patriarchalem vel Archiepiscopalem Maiorem pertinent vel ei quocumque modo aggregatae sunt».

due modelli, a cominciare dal fatto che la Chiesa metropolitana *sui iuris* non si trova *extra* il proprio tradizionale territorio canonico, e quindi in una situazione di diaspora, ma *intra*⁶; ciò non toglie evidentemente che l'attuale normativa rinverga parte dei suoi fondamenti nel citato *motu proprio*⁷.

Il Metropolita di una Chiesa metropolitana *sui iuris* non è a capo di una provincia ecclesiastica che in qualche modo è riconducibile per un vincolo

“Nuntia” 19 (1984), 13-14. Proprio per questa ragione «Il gruppo di studio, su proposta del “Coetus de Coordinatione”, che ha riesaminato più profondamente l'intero *Titulus*, ha formulato, in sostituzione di questo canone, due canoni, nei quali in maniera positiva, senza riferirsi alle Chiese patriarcali o archiepiscopali maggiori, si è delineata con chiarezza la figura giuridica delle Chiese metropolitane *sui iuris* e la natura del potere sopraepiscopale del Metropolita che le presiede», “Nuntia” 22 (1986), 114.

⁶ Questo vale anche per il peculiare caso della Chiesa metropolitana *sui iuris* di Pittsburgh dei Bizantini negli Stati Uniti le cui origini risalgono solo agli inizi del secolo scorso, cf. F. MARTI, *I Rutheni negli Stati Uniti, Santa Sede e mobilità umana tra Ottocento e Novecento*, Giuffrè, Milano 2009, la quale può essere infatti considerata allo stesso tempo *intra* in quanto situata nel proprio territorio canonico ed *extra* in quanto al di fuori di quello che sarebbe il suo territorio originale e tradizionale. Singolare era definito da Brogi «il caso della Chiesa rutena, sviluppatasi negli Stati Uniti, ove conta una provincia che si è autodenominata “Chiesa bizantina” [...] la singolarità è dovuta al fatto che veniamo a trovarci dinanzi ad una gerarchia, quella statunitense, che conta un metropolita e tre vescovi suffraganei, la quale ha come “pater” il Vescovo semplicemente eparchiale della terra d'origine: il diritto comune non prevede una situazione del genere, M. BROGI, «Chiese locali» e «Chiese particolari» nel Vaticano II, in K. BHARANIKULANGARA (ed.), *Il Diritto Canonico Orientale nell'ordinamento ecclesiale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1995, p. 69. Non condivisibile però è l'idea che il Vescovo di Mukačevo svolga la funzione di *pater* per la Chiesa metropolitana *sui iuris* di Pittsburgh, in quanto non solo oggi Pittsburgh è una metropoli *sui iuris* senza legami giurisdizionali con alcuna delle circoscrizioni ecclesiastiche d'Europa, ma perché storicamente la Sede Apostolica si è sempre mostrata ferma e costante nell'escludere categoricamente l'esistenza di qualsiasi legame gerarchico-istituzionale con le antiche eparchie dell'impero ausburgico, cf. F. MARTI, *I Rutheni negli Stati Uniti, Santa Sede e mobilità umana tra Ottocento e Novecento*, pp. 153-175. Allo stesso tempo è altrettanto vero che numerosi e profondi furono i rapporti tra le comunità ruthene immigrate negli Stati Uniti e quelle della madre patria, «to be sure, there are many rapport which have existed and which exist between the Eparchy of Mukačevo and the Byzantine Catholic Metropolia sui iuris of Pittsburgh, U.S.A. There is in general a shared history, culture, religion and rite in all of their various dimensions of spiritual, liturgical and linguistic. There was also a shared clergy», M.J. KUCHERA, *The Church of Pittsburgh and its Relation with the Eparchy of Mukačevo in an Historical and Juridical Context*, in L. OKULIK (ed.), *Le Chiese sui iuris. Criteri di individuazione*, Marcianum Press, Venezia 2005, p. 183. Dell'esistenza di comuni radici dà espresso riconoscimento la Chiesa *sui iuris* di Pittsburgh che nel preambolo della sua legislazione particolare, promulgata con decreto del Metropolita Prot. N. G 67/99 il 29 giugno 1999, dichiara: «the Byzantine Metropolitan Church *sui iuris* of Pittsburgh is desirous of remaining faithful to the principles of the Union of Uzhorod and feels a particular link with the Churches derived from that event».

⁷ Cf. V. THANNICKAKUZH, *The Power of Governance in a Metropolitan Church “Sui Iuris”: with special reference to the Syro-Malankara Catholic Church*, Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum, Pontificio Istituto Orientale, Roma 2001, p. 23.

di dipendenza o di legame ad un altro Gerarca orientale, ma è vertice e capo di un'intera Chiesa cattolica orientale. La provincia metropolitana territorialmente si colloca in uno specifico ambito geografico (solitamente detto territorio tradizionale) del quale essa rispecchia, nel suo incarnare la Chiesa universale nella storia, la cultura, le tradizioni ed i costumi. Ciò detto bisogna tuttavia evitare di confondere e sovrapporre la provincia ecclesiastica della Chiesa metropolitana *sui iuris*, la culla in cui essa è nata e vive, con la stessa Chiesa metropolitana *sui iuris*, ben potendosi avere circoscrizioni ecclesiastiche che pur non facendo territorialmente parte della prima, giuridicamente e teologicamente fanno parte della seconda⁸; ed ancora si potrebbe dare il caso che vi siano zone geografiche integranti il territorio tradizionale del rito ma non ricomprese nella circoscrizione provinciale⁹.

⁸ Attualmente l'unica Chiesa metropolitana *sui iuris* ad avere circoscrizioni al di fuori della provincia ecclesiastica e del territorio canonico tradizionale è la Chiesa slovacca. Stante la recente elevazione della Chiesa slovacca, non vi sono ancora evidenze giuridiche dei legami riguardanti l'eparchia di Saints Cyril and Methodius of Toronto sita in territorio canadese e la Chiesa metropolitana *sui iuris* slovacca, tanto che si potrebbe dubitare dell'appartenenza dell'eparchia del Canada alla Chiesa metropolitana *sui iuris* slovacca. Tuttavia l'origine storica assieme al patrimonio liturgico e disciplinare che a suo tempo furono alla base della decisione della Sede Apostolica di provvedere alla sua erezione, costituiscono una prova forte e chiara in senso affermativo. Nel passato vi è stato un solo altro caso di eparchia in "diaspora" di una Chiesa metropolitana *sui iuris* ed era, sino all'elevazione a Chiesa Arcivescovile Maggiore della Chiesa *sui iuris* Romana, quello dell'eparchia di Saint George in Canton.

⁹ I territori canonici tradizionali non ricompresi in alcuna circoscrizione ecclesiastica devono considerarsi dal punto di vista giuridico comunque come *intra territorium* per quanto riguarda la legislazione particolare. Questa possibilità è confermata da un intervento della Sacra Congregazione per la Chiesa orientale in risposta alla richiesta di alcuni chiarimenti circa l'applicazione sulla importante normativa emanata a cavallo tra il dicembre 1929 ed il gennaio 1930 sul trasferimento dei sacerdoti orientali e sulla possibilità per loro di questuare in Occidente, riaffermata con l'istruzione *Quo facilior*, 26 settembre 1932, AAS 24 (1932), 344-346. Il delegato apostolico delle Indie domandava infatti se la normativa di cui sopra dovesse trovare applicazione anche nel caso dei sacerdoti malabaresi che uscivano dalle proprie eparchie recandosi nelle altre zone dell'India, di Ceylon e di Malacca, in altre parole se tali regioni potevano considerarsi "regione propria". «Una tale latitudine può recare serii inconvenienti quando i sacerdoti malabaresi si recano fuori delle loro diocesi a scopo di questuare. Quando invece il viaggio si fa a scopo di affari o di visita a parenti ed amici etc. non vi sarebbero gravi inconvenienti. Quindi insistendo sulla necessità di un Rescritto per poter questuare fuori dalle diocesi orientali, a tenore del decreto del 7 gennaio 1930, sottopongo con ogni deferenza se si possa essere più larghi per la celebrazione della S. Messa, essendo frequenti le occasioni di viaggio utili o indispensabili fuori del piccolo territorio malabarese», Lettera di Kierkels a Tisserant del 30 settembre 1937, Prot. N. 8602/37, in Archivio Storico della Congregazione per le Chiese orientali, Malabaresi, Affari Generali, Prot. N. 20/38. Nel rispondere alla richiesta il Cardinal Tisserant negò la necessità, anche per la delicata questione delle questue, di alcun rescritto di autorizzazione da parte della Sede Aposto-

La sezione *De Ecclesiis metropolitanis sui iuris* rappresenta come detto una grande novità rispetto al passato, che viene a colmare una grave lacuna giuridica¹⁰. Infatti anche se il motu proprio *Cleri sanctitati* già contemplava il caso di Metropoliti non soggetti ad alcun Patriarca, come pure di vescovi eparchiali non soggetti ad alcun Patriarca né Metropolita, l'esiguità delle disposizioni normative era tale da non permettere di elaborare e strutturare sul punto una dottrina vera e propria¹¹.

2. Il territorio canonico della Chiesa metropolitana *sui iuris*

L'analisi della natura giuridica e delle funzioni del *Consiglio dei Gerarchi* quale organo di potestà ecclesiastica nella Chiesa metropolitana *sui iuris* non può prescindere dall'individuare preliminarmente l'ambito territoriale sul quale essa si dispiega. A tale riguardo la prima constatazione da fare è che nel Codice non c'è nessun canone che definisca che cosa si debba intendere e quali siano gli elementi costitutivi il territorio canonico di una Chiesa metropolitana *sui iuris*: il legislatore si è infatti premurato solo di determinare il concetto di territorio canonico della Chiesa patriarcale, definendolo come quelle regioni ove si osserva il rito ed in cui l'Autorità della Chiesa *sui iuris* ha legittimamente acquisito il diritto di erigere eparchie e province (cf. can. 146 § 1¹²). Ora avvalersi di questa definizione applican-

lica, in quanto le regioni menzionate, pur non essendoci alcuna gerarchia propria, erano territorio patriarcale o propria regione, anche dal punto di vista giuridico. Cf. Lettera di Tisserant a Kierkels del 13 gennaio 1938, *ibid.*

¹⁰ Cf. I. ŽUŽEK I., *Un Codice per una "varietas Ecclesiarum"*, p. 28. Per completezza va detto che la particolare importanza di questa tipologia di Chiesa *sui iuris* venne progressivamente compresa nel corso dei lavori di codificazione. Infatti solo nel gennaio del 1986, preso atto dell'osservazione di un organo di consultazione che «ha rilevato che nello schema non è delineata a sufficienza la figura giuridica "praesertim Metropolitanarum illarum Ecclesiarum sui iuris, quae aliam Auctoritatem Superiorem, praeter Romanum Pontificem non habent, uti est v.g. Ecclesia *sui iuris* Rumenorum, Ruthenorum et Malabarensium"», si ritenne necessario fare della Chiesa metropolitana *sui iuris* un titolo autonomo distinto dalle altre tipologie di Chiesa *sui iuris* di rango non patriarcale o arcivescovile maggiore, cf. "Nuntia" 22 (1986), 11-12.

¹¹ Cf. M. BROGI, *Strutture delle Chiese orientali sui iuris secondo il C.C.E.O.*, "Apolinaris" 65 (1992), 300-301.

¹² Il can. 146 § 1 è stato uno dei più discussi durante le fasi della codificazione; in particolare il riferimento al "diritto legittimamente acquisito di erigere eparchie e province", fu espressamente voluto per impedire che si potesse dar adito a qualsiasi ipotesi di interpretazione estensiva della nozione di territorio canonico, con il rischio di allargare la giurisdizione patriarcale in tutto il mondo. Su questa dibattutissima questione è fondamentale il contributo, ancora oggi alla base della riflessione di molti autori in dottrina, di G. ŘEZÁČ, *Sull'estensione della potestà dei patriarchi ed in genere delle Chiese orientali sui fedeli del proprio rito*, "Concilium" 8 (1969),

dola in via analogica anche in riferimento alle Chiese metropolitane *sui iuris* porterebbe inevitabilmente all'assurdo di dover sostenere che queste Chiese non hanno un territorio canonico proprio, in quanto – per loro stessa conformazione giuridica – in nessun caso le rispettive Autorità Superiori hanno il diritto di erigere eparchie o province (cf. can. 155 § 1). Nemmeno è ragionevole ritenere applicabile alla Chiesa metropolitana *sui iuris* unicamente il primo requisito di can. 146 § 1 – territorio *in quibus ritus eidem Ecclesiae proprius servatur* – perché altrimenti si avrebbe una nozione di territorio canonico così ampia da includere qualsiasi regione del mondo per il semplice fatto che lì si pratici quel rito.

Ciò detto, due paiono i criteri che possono essere utilizzati per soddisfare almeno in maniera minima l'esigenza di stabilire dal punto di vista normativo quale sia il territorio canonico di una Chiesa metropolitana *sui iuris*. Il primo, che si potrebbe definire "naturale o sostanziale", è in pratica quello che il legislatore stesso aveva impiegato nel m.p. *Postquam Apostolicis Litteris* nel can. 303 § 1 n. 2¹³, e cioè quello di considerare come territorio canonico tradizionale della Chiesa metropolitana *sui iuris* (che nella terminologia del m.p. viene posto sotto la dizione *regiones orientales*) le zone ove il suo peculiare rito è osservato *ab antiqua aetate*, prescindendo dal fatto che in esso vi siano o meno circoscrizioni ecclesiastiche. Questo criterio, che a prima vista parrebbe in generale più che soddisfacente, in realtà si rivela non sufficiente perché entra in crisi riguardo al caso della Chiesa

140-154, il quale nell'immediato post-concilio sosteneva con forza la necessità di estendere la giurisdizione patriarcale sui fedeli orientali della diaspora in nome di un principio di uguaglianza tra le Chiese orientali e quella latina, da lui rinvenuto nella formulazione di *Orientalium Ecclesiarum*, n. 3: «questa norma dell'uguaglianza delle Chiese particolari fra loro, in sé chiara e direi evidente, specialmente ai nostri giorni, non fu mai finora espressa con tanto vigore. Ma affinché non resti puramente teorica, essa ha bisogno che ne vengano tirate tutte le conseguenze. Una di queste, forse delle più importanti, riguarda il nostro tema. Voglio dire, se la Chiesa latina, una chiesa particolare, può esercitare la sua giurisdizione ovunque sui propri sudditi, non si vede perché lo stesso diritto non debba essere riconosciuto nella stessa misura anche alle altre Chiese particolari. Non si tratta qui d'un privilegio ma soltanto della giustizia. Altrimenti non si può parlare dell'uguaglianza dei riti o delle Chiese particolari», *ibid.*, p. 145. In questa sede ci si limita a rilevare che in *Orientalium Ecclesiarum*, n. 3 non vi è alcuna dichiarazione di uguaglianza tra le diverse "Chiese particolari" dell'Occidente e dell'Oriente, ma si parla di una pari dignità che non implica affatto uguaglianza, e comunque sempre fatto salvo il particolare ufficio di guida e governo del Romano Pontefice in forza del quale egli può stabilire peculiari regolamentazioni.

¹³ «Nomine *regionum orientalium* intelliguntur loca omnia, etsi in eparchiam, provinciam, archiepiscopatum vel patriarchatum non erecta, in quibus orientalis ritus ab antiqua aetate servatur», can. 303 § 1 n. 2, m.p. *Postquam Apostolicis Litteris*, 9 febbraio 1952, AAS 44 (1952), 65-152.

metropolitana *sui iuris* di Pittsburgh dei Bizantini che certamente non può dirsi insediata nel suo territorio tradizionale. Ecco quindi che emerge la necessità di ricorrere ad un secondo criterio, che si potrebbe definire “artificiale o formale” e che è più direttamente collegato al dato codiciale (cf. can. 155 § 2), in forza del quale si considera territorio canonico proprio della Chiesa metropolitana *sui iuris* quello che, con un atto formale e d'autorità, è stato posto sotto la sua giurisdizione dalla Suprema Autorità. L'applicazione dell'uno o dell'altro criterio a seconda dei casi permette così di arrivare alla giuridica determinazione del territorio proprio della Chiesa metropolitana *sui iuris*, fermo restando che tali criteri non sono alternativi ma complementari, e pertanto ben potrebbe darsi che una data regione sia da considerarsi territorio proprio di una data metropoli *sui iuris* sia perché lì il rito è osservato *ab antiqua aetate*, sia perché vi è stato un atto formale di attribuzione o di riconoscimento da parte della Sede Apostolica¹⁴.

3. La struttura giuridica della Chiesa metropolitana *sui iuris*

Forse troppo trascurata, perché se ne sottovaluta l'importanza, è questa tipologia di Chiesa *sui iuris*, che costituisce un modello di organizzazione delle Chiese cattoliche orientali certamente diverso e di livello ecclesiologico-canonico minore rispetto a quello patriarcale o arcivescovile maggiore, ma non per questo “svantaggioso” nel caso concreto di una determinata realtà ecclesiale; anzi il modello metropolitano può risultare addirittura come il “migliore”, cioè il più rispondente alle specifiche esigenze di una data Chiesa cattolica orientale ed in grado di facilitarne la vita e lo sviluppo¹⁵. Di contro a

¹⁴ In virtù della limitazione entro i propri confini territoriali della potestà di giurisdizione degli organi di governo della Chiesa metropolitana *sui iuris* ne consegue che «for the pastoral care of the faithful living outside their proper territory, the Metropolitan and the Council of Hierarchs can only request the Apostolic See to provide for the necessary arrangements including the erection of a proper hierarchical structure», V. THANNICKAKUZH, *The Power of Governance in a Metropolitan Church “Sui Iuris”: with special reference to the Syro-Malankara Catholic Church*, p. 69.

¹⁵ Non si deve infatti dimenticare che la prospettiva ed il dovere comune a tutte le Chiese orientali cattoliche, espressa in *Orientalium Ecclesiarum*, n. 1, è quello di crescere e svilupparsi, il che significa che vi è, e vi deve essere in esse la naturale tendenza a diventare Chiese patriarcali. Per questo non è condivisibile l'opinione di chi tende a dare una connotazione negativa al minor livello di autonomia della Chiesa metropolitana *sui iuris* considerandolo una mancata attuazione dell'auspicio di *Orientalium Ecclesiarum* di ridare alle Chiese orientali cattoliche la pienezza dell'autogoverno (cf. V. THANNICKAKUZH, *The Power of Governance in a Metropolitan Church “Sui Iuris”: with special reference to the Syro-Malankara Catholic Church*, pp. 66-67), in quanto si dimentica che lo stadio di Chiesa metropolitana *sui iuris* inquadrato nella prospettiva accennata è da considerarsi provvisorio.

quanto appena detto, in dottrina argomentando a partire dal decreto conciliare *Orientalium Ecclesiarum* e particolarmente dal n. 3, si è autorevolmente teorizzata l'esistenza di un principio di «perfetta uguaglianza» tra le Chiese orientali cattoliche da cui scaturirebbe un «pari diritto all'autogoverno»¹⁶; senza addentrarsi in un argomento che esula dall'ambito della presente relazione, è sufficiente notare che nel documento conciliare non si parla affatto di «uguaglianza» tra le Chiese cattoliche orientali ma di «pari dignità», concetto quest'ultimo ben diverso dal primo. Dal raffronto con la forma organizzativa patriarcale è immediatamente evidente il diverso livello di autonomia ed indipendenza di questo modello di Chiesa *sui iuris* nei confronti dell'Autorità pontificia. Nondimeno poco condivisibile è l'opinione per cui «one can say that the metropolitan Church is an autonomous Church whose patriarchal authority is vested by the Roman Pontiff»¹⁷. A ben guardare le evidenze che emergono dal Codice pare infatti essere vero proprio il contrario, ossia che la figura del Metropolita *mutatis mutandis* ha dei contenuti molto vicini a quelli del Patriarca, a partire da alcune delle sue funzioni e dal ruolo di «primo pastore» dell'intera Chiesa che a lui si riconosce, come si evince indiscutibilmente dal dover essere il suo nome commemorato da tutti i vescovi e chierici nella Divina Liturgia e nelle Lodi Divine immediatamente dopo quello del Romano Pontefice in modo simmetrico a quanto previsto per il Patriarca (cf. cann. 91 e 161)¹⁸. Anzi, come si avrà modo di rilevare, in qualche caso le attribuzioni del Metropolita sono addirittura più incisive.

Come detto, certamente maggiori rispetto ad una Chiesa patriarcale sono senza dubbio gli interventi nella vita interna della Chiesa metropolitana *sui iuris* attraverso i quali si manifesta la sollecitudine della Sede Apostolica. La maggiore vicinanza e relazione con la tradizione giuridica latina

¹⁶ Cf. P. SZABÓ, *La questione della competenza legislativa del Consiglio dei gerarchi (Consilium Hierarcharum). Annotazioni all'interpretazione dei cc. CCEO 167 § 1, 169 e 157 § 1, "Apollinaris" 69 (1996), 503.*

¹⁷ V.J. POSPISHIL, *Eastern Catholic Church Law*, Second Revised and Augmented Edition, Saint Maron Publications, New York 1996, p. 197.

¹⁸ La commemorazione del Metropolita «is not simply a prayer for the presiding Metropolitan, but rather a public declaration of ecclesiastical communion with the Metropolitan. The juridical significance of this liturgical action is accentuated by fact that the intentional omission of commemoration of the Metropolitan results in the imposition of penal sanctions including major excommunication (c. 1438)», V. THANNICKAKUZH, *The Power of Governance in a Metropolitan Church "Sui Iuris": with Special Reference to the Syro-Malankara Catholic Church*, pp. 66-67. Per altri la commemorazione simboleggia l'unità della Chiesa metropolitana *sui iuris*, e di conseguenza «the omission of the Metropolitan's commemoration is a grave offence against the unity of the Metropolitan Church in particular and the universal Church in general», J. MADEY, *The Autonomous Metropolitan Church according to the 1986 draft of the Code of Eastern Canon Law*, "Christian Orient" 9 (1988), 7.

(probabilmente dovuta all'essere la Chiesa metropolitana *sui iuris* una figura sostanzialmente nuova) di orientamento tendenzialmente monocratico da un lato, ed i doverosi adattamenti per poter operare l'inserimento di questa figura nella tradizione orientale, caratterizzata da una conduzione per quanto possibile sinodale della vita della Chiesa dall'altro, hanno avuto non poche ripercussioni nell'impostazione di fondo della struttura gerarchica di questo modello di Chiesa *sui iuris*, portando ad una disciplina che per certi profili può apparire contraddittoria ma che nonostante tutto riesce ugualmente a raggiungere un buon equilibrio¹⁹.

Come apparirà evidente nel corso dell'esposizione, è bene sottolineare fin da subito, così da dissipare possibili incertezze, che tra la Chiesa metropolitana *sui iuris* e la Chiesa patriarcale è possibile individuare, *mutatis mutandis*, una chiara corrispondenza e simmetria tra i rispettivi organi di potestà ecclesiastica, in particolare per ciò che attiene i reciproci rapporti ed i meccanismi giuridici che li legano tra loro: l'ufficio del Metropolita ricalca quello del Patriarca²⁰, il Consiglio dei Gerarchi ricalca il Sinodo della Chiesa patriarcale, i due Vescovi più anziani svolgono la funzione di Sinodo Permanente²¹. Ovviamente il rinvenire simmetrie e corrispondenze tra que-

¹⁹ Nelle Chiese cattoliche orientali la tradizionale regola della sinodalità, che nel corso dei secoli per via dell'influenza latina si era affievolita, è stata ripresa e rinvigorita nella disciplina del Codice, basti prendere ad esempio il ripristino degli equilibri nelle Chiese patriarcali tra il Patriarca ed il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale (d'ora in avanti Sinodo della Chiesa patriarcale) rispetto alla previgente disciplina contenuta nel *Cleri sanctitati* la quale, maggiormente influenzata dalla tradizione romana, aveva fatto del Patriarca il centro e vertice giurisdizionale della Chiesa patriarcale.

²⁰ Un'esplicita equiparazione di funzioni tra Metropolita di Chiesa *sui iuris* e Patriarca è, ad esempio, operata dal Codice al can. 172 in relazione all'Assemblea della Chiesa metropolitana ove si stabilisce che «*quae ibidem de Patriarcha dicuntur, Metropolitanæ competunt*»; per coerenza è lecito ipotizzare che al Consiglio dei Gerarchi, in analogia alla prerogativa riconosciuta al Sinodo della Chiesa patriarcale dal can. 145, sia rimessa l'approvazione degli statuti dell'assemblea della Chiesa metropolitana *sui iuris*. Riguardo alla fissazione degli argomenti da trattare nell'assemblea alcuni, sempre in analogia con quanto si prevede al can. 144 § 1, sono dell'avviso che questa spetti, oltre che al Metropolita, anche al Consiglio dei Gerarchi, cf. P. PALLATH, *The Synod of Bishops of Catholic Oriental Churches*, p. 206. Ad avviso di chi scrive è più probabile che si debba escludere questa possibilità alla luce della diversa posizione che rispetto al Patriarca il Metropolita riveste in seno all'organo episcopale della Chiesa *sui iuris*; mentre tale diversità di posizione non assume rilievo in relazione alla fissazione degli statuti visto e considerato il can. 171, per ciò che riguarda la fissazione dell'ordine del giorno pare doversi preferire l'applicazione analogica della norma di cui al can. 159 n. 2. Per una breve trattazione sull'Assemblea metropolitana, qualificata come organismo di natura essenzialmente pastorale, cf. T. KUZHINAPURATH, *Metropolitan Church sui iuris, juridical status and power governance*, "Christian Orient" 21 (2000), 46-47.

²¹ L'equiparazione tra Sinodo Permanente e Vescovi più anziani della Chiesa metropolitana *sui iuris*, quali organismi preposti a dare il consenso o il parere al Metropolita, si

ste strutture non fa venir meno la distinta e specifica identità e natura teologico-giuridica di ognuna di esse.

4. Il Consiglio dei Gerarchi

Il Consiglio dei Gerarchi, a fianco del Metropolita, costituisce l'altro organismo che il Codice pone a moderare la vita della Chiesa metropolitana *sui iuris*. In una prima approssimazione può essere qualificato come corpo episcopale chiamato ad essere manifestazione dell'unità e della comunione della Chiesa metropolitana *sui iuris*; da alcuni è considerato anche come una delle concretizzazioni «of the conciliar [del Vaticano II] recommendation to institute the juridical structures of intermediate level of communions»²². A tale organismo il Codice attribuisce non solo la titolarità della potestà legislativa per quanto riguarda il diritto particolare della Chiesa metropolitana *sui iuris* tanto quello obbligatorio che quello facoltativo secondo il disposto del can. 167 § 1²³, ma gli affida al can. 169 l'importante compito di provvedere alle necessità pastorali dei fedeli, avendo la potestà di stabilire in relazione ad esse quanto opportuno per l'incremento della fede, per favorire l'efficacia della azione pastorale a livello metropolitano, per regolare i costumi, per garantire l'osservanza nella metropoli del rito e della legislazione comune (cf. can. 169)²⁴. Inoltre come si avrà modo di ve-

trova espressa in alcuni canoni. Il consenso è previsto nell'ipotesi di cui al 583 § 2 n. 1 sulla soppressione delle associazioni di fedeli salvo quelle erette dalla Sede Apostolica. Il consiglio nelle ipotesi di cui ai canoni: 575 § 1 n. 2 sul diritto di erigere o approvare associazioni di fedeli, associazioni e confederazioni tra le medesime, che siano rivolte a tutti i fedeli della Chiesa *sui iuris*; 1084 § 3 sulla possibilità di affidare la trattazione delle cause in prima istanza al giudice monocratico; 1087 § 2 sulla possibilità di ammettere i laici come giudici nei collegi dei tribunali.

²² V. THANNICKAKUZH, *The Power of Governance in a Metropolitan Church "Sui Iuris": with special reference to the Syro-Malankara Catholic Church*, p. 49. Nel silenzio del Codice non è condivisibile l'opinione di Thannickakuzhy secondo cui il Consiglio dei Gerarchi gode di personalità giuridica, *ibid.*, p. 46.

²³ Per elenco dei casi in cui vi è l'obbligo di legiferare («*ius particulare Ecclesiae sui iuris statuatur*») ovvero la semplice facoltà («*ius particulare Ecclesiae sui iuris statuere potest*»), cf. I. ŽUŽEK, *Index analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Pontificium Institutum Orientalium, Roma 1992, pp. 170-174. Il Codice menziona *nomina-tim* il Consiglio dei Gerarchi in relazione all'esercizio della potestà legislativa in tre ipotesi, ossia ai cann. 621 § 1, 709 § 2 e 760 § 1.

²⁴ Giova notare che l'espressione "*pastoralem communem*" è bene non tradurla con l'espressione "*pastorale comune*" poiché si potrebbe ingenerare un equivoco con il diverso concetto di "*pastorale ordinaria*" laddove il canone chiaramente si sta riferendo al fatto che spetta al Consiglio dei Gerarchi la competenza circa i piani pastorali (tanto di pastorale ordinaria che speciale) che sono elaborati e portati avanti a livello di metropoli. Esplicito riferimento alla promozione della pastorale da parte del Consiglio dei Gerarchi è contenuto nel can. 621 § 3 ove si legge: «*Synodi Episcoporum Ecclesiae patriar-*

dere più avanti il Consiglio dei Gerarchi è chiamato anche a compiere non pochi ed importanti atti di potestà esecutiva, oltre ad esercitare un controllo *ad validitatem* su alcuni atti di superiore potestà amministrativa posti in essere dal Metropolita.

4.1 Sua composizione e modalità di azione

Del Consiglio di Gerarchi fanno parte tutti e soli i Vescovi ordinati della Chiesa metropolitana *sui iuris*, ivi compresi quelli eventualmente costituiti al di fuori del territorio canonico²⁵, esclusi gli inabili al voto ai sensi del can. 953 § 1 e coloro che siano stati puniti con le pene di cui ai canoni 1433 e 1434 (cf. can. 164 § 1). Per i convocati sussiste un vero e proprio obbligo giuridico, definito grave dal Codice, di prendere parte alle riunioni del Consiglio dei Gerarchi, eccezion fatta per quei Vescovi che abbiano già rinunciato al proprio ufficio (cf. can. 165 § 1); i Vescovi di altre Chiese *sui iuris* possono essere invitati come ospiti (cf. can. 164 § 1)²⁶. Salvo che non sia espressamente previsto altro dal diritto particolare il voto deliberativo spetta esclusivamente ai Vescovi eparchiali e coadiutori mentre i Vescovi titolari ed ausiliari godono soltanto di voto consultivo (cf. can. 164 § 2). Non di poco conto questa limitazione operata dal legislatore, infatti:

[...] ciò significa che mentre il governo della Chiesa patriarcale (arcivescovile maggiore) è affidato sinodalmente a tutti i Vescovi della rispettiva Chiesa, quello di una Chiesa metropolitana è affidato ai soli Vescovi che siano anche Gerarchi, che abbiano cioè il governo di una propria eparchia²⁷.

chalis vel Consilii Hierarcharum est curare, ut catechismi ad varios coetus christifidelium accommodati simul cum subsidiis ac instrumentis provideantur necnon varia incepta catechetica provehantur atque inter se componantur».

²⁵ Cf. D.J. FARIS, *Metropolitan Churches and other Churches sui iuris* (cc. 155-176), in G. NEDUNGATT (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, Pontificio Istituto Orientale, Roma 2002, p. 216; V. THANNICKAKUZH, *The Power of Governance in a Metropolitan Church "Sui Iuris": with special reference to the Syro-Malankara Catholic Church*, pp. 51-52.

²⁶ In dottrina, rilevato il silenzio del Codice sul punto, si è avanzata l'ipotesi che negli statuti si possa prevedere la possibilità di estendere la partecipazione a soggetti non insigniti dell'ordinazione episcopale, come ad esempio esperti, cf. J.D. FARIS, *Metropolitan Churches and other Churches sui iuris* (cc. 155-176), in G. NEDUNGATT (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, p. 217. Questa proposta appare però difficilmente conciliabile con l'espressa volontà del legislatore, desumibile dal chiaro tenore del can. 164 § 1 di restringere la partecipazione al Consiglio dei Gerarchi ai soli insigniti dell'ordine episcopale, il che ovviamente non esclude che di volta in volta degli esperti possano essere chiamati per relazionare su specifici argomenti.

²⁷ M. BROGI, *Strutture delle Chiese orientali sui iuris secondo il C.C.E.O.*, "Apollinaris" 65 (1992), 309. Da notare che lo schema del Codice del 1986 (can. 163 § 1) li-

Questo fatto porta con sé rilevanti conseguenze sulla natura teologica e giuridica del Consiglio dei Gerarchi, sulle quali si ritornerà in seguito. Per quanto riguarda gli Esarchi che a norma del can. 312 reggono un esarcato, in assenza di una specifica disposizione normativa, è da condividere l'opinione secondo cui, se sono Vescovi ordinati, devono essere convocati al Consiglio dei Gerarchi nel quale siederanno con voto deliberativo in forza dell'equiparazione di cui al can. 313²⁸; se invece difettano della pienezza del sacramento dell'ordine, è fondato ritenere che questi non siano membri del Consiglio dei Gerarchi poiché dal can. 164 § 1 si evince chiaramente che l'episcopato è *condicio sine qua non* per sedere nel Consiglio dei Gerarchi, e tale condizione integra perfettamente proprio uno di quei casi rientranti nella clausola di cui al can. 313 «nisi aliter iure cavetur vel ex natura rei constat»²⁹. Considerazioni analoghe sono da farsi in relazione alla possibilità, pure questa non espressamente trattata dal Codice, che l'Amministratore eparchiale possa prendere parte al Consiglio dei Gerarchi in forza dell'equiparazione sancita nel can. 229 poiché anche in questo caso la condizione di cui al can. 164 § 1 rientra nella clausola prevista nel menzionato can. 229 «nisi aliter iure cavetur vel ex natura rei constat». In dottrina si è posta la questione se i vescovi della Chiesa metropolitana *sui iuris* in servizio presso la Santa Sede possano prendere parte al Consiglio dei Gerarchi ed in caso affermativo se con voto consultivo o deliberativo. La tesi che nega la partecipazione di tali Vescovi al Consiglio dei Gerarchi³⁰ non appare condivisibile. Come sopra ricordato i requisiti posti dal can. 164 § 1 sono due: la consacrazione episcopale e l'appartenenza alla Chiesa metropolitana. Ora, a meno di sostenere interpretazioni contrarie ad un dato ormai consolidato e pacifico nella dottrina, l'appar-

mitava il voto deliberativo ai soli vescovi eparchiali, il che fu rilevato in maniera critica dalla dottrina, cf. J. MADEY, *The Autonomous Metropolitan Church according to the 1986 draft of the Code of Eastern Canon Law*, "Christian Orient" 9 (1988), 7. Tra l'altro l'attuale limitazione prevista per il Consiglio dei Gerarchi non risulta coerente con il fatto che ai sensi del can. 107 i Vescovi ausiliari nel Sinodo della Chiesa patriarcale hanno pari diritti rispetto agli eparchiali ed ai coadiutori, ed anzi anche i titolari hanno pieni diritti a meno che il diritto particolare della Chiesa patriarcale non lo limiti in qualche misura.

²⁸ Cf. D. SALACHAS, *Can. 164*, in P.V. PINTO (ed.), *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2001, p. 155.

²⁹ Su questo punto perciò si dissente dall'opinione di Salachas secondo cui gli Esarchi «se non sono ordinati, devono essere convocati al Consiglio dei Gerarchi, perché a norma dei cann. 313 e 984 § 1, sono anch'essi considerati come Gerarchi del luogo, ma non essendo Vescovi ordinati non hanno voto deliberativo», *ivi*.

³⁰ Cf. J.D. FARIS, *The Eastern Catholic Churches: Constitution and Governance, According to the Code of Canons of the Eastern Churches*, St. Maron Publications, New York 1992, p. 387.

tenenza ad una Chiesa *sui iuris* è determinata *unice et omnino* dall'ascrizione rituale. La titolarità di una *missio canonica* di servizio presso la Sede Apostolica non produce, almeno così fino ad ora si ritiene in dottrina e nella prassi, alcuna modificazione in ordine all'ascrizione rituale. Da ciò ne segue che il *christifidelis* elevato all'episcopato e chiamato a Roma, continua a rimanere giuridicamente ed ecclesiologicamente un *christifidelis* della Chiesa *sui iuris* di origine. Di conseguenza detto *christifidelis* ha i requisiti giuridici posti dal can. 164 § 1 ossia essere vescovo consacrato della Chiesa metropolitana *sui iuris*, determinando così il sorgere del diritto ma anche del dovere in capo a lui di prendere parte alle riunioni del Consiglio dei Gerarchi in qualità di membro effettivo. Per quanto riguarda poi la sua posizione in seno all'organismo episcopale metropolitano si deve ritenere che detto vescovo sia munito di voto soltanto consultivo in forza del fatto che egli non è titolare di una *missio canonica* di presidenza di una circoscrizione ecclesiastica³¹.

Salvo che il diritto particolare non esiga una presenza superiore, il Consiglio dei Gerarchi è validamente riunito se è presente almeno la metà

³¹ A favore della partecipazione dei Vescovi in servizio presso la Sede Apostolica al Consiglio dei Gerarchi è anche V. THANNICKAKUZH, *The Power of Governance in a Metropolitan Church "Sui Iuris": with special reference to the Syro-Malankara Catholic Church*, p. 52. Un riscontro alla lettura qui proposta del can. 164 § 1 viene dall'art. 3 dello statuto del Consiglio dei Gerarchi della Chiesa metropolitana *sui iuris* slovacca recentemente approvato. In esso non si è avvertita esigenza alcuna di operare esclusioni o distinzioni con riferimento ai membri ed in particolare verso quei Vescovi titolari che operano presso i dicasteri della Curia Romana. Nello statuto si stabilisce infatti che «Membri del Consiglio dei Gerarchi sono tutti i vescovi ordinati di questa Chiesa metropolitana *sui iuris*, e solo loro (cf. can. 164 CCEO)», (traduzione privata del testo originale).

Non si ignora che la tesi qui sostenuta della partecipazione dei vescovi titolari di una *missio canonica* al di fuori della Chiesa metropolitana *sui iuris* al Consiglio dei Gerarchi, mal si concilia con la prassi invalsa da tempo di affidare la guida di circoscrizioni ecclesiastiche latine a Vescovi di rito orientale, particolarmente in India ove non è infrequente che presuli di rito Malabarese e Malankarese siano posti alla guida di diocesi latine. Infatti in conseguenza di questi affidamenti i Vescovi orientali con una *missio canonica* nella Chiesa latina oggi partecipano a pieno titolo ed attivamente alla Conferenza episcopale latina (nel citato caso indiano la *Conference of Catholic Bishops of India*), mentre si astengono dall'intervenire negli organismi episcopali delle rispettive Chiese *sui iuris* a cui appartengono in forza del rito. Pertanto sulla base di questa prassi si potrebbe sostenere che laddove venisse affidata una diocesi latina, e *mutatis mutandis* un incarico presso la Sede Apostolica, ad un vescovo appartenente ad una Chiesa metropolitana *sui iuris* questi non avrebbe il diritto/dovere di prendere parte al Consiglio dei Gerarchi ma apparterebbe alla Conferenza episcopale latina. Due sono però i rilievi da farsi: anzitutto che quella segnalata è una prassi invalsa negli ultimi decenni adottata certamente in via di fatto, ma mai ufficialmente riconosciuta come buona e commendabile; a parte ciò si ritiene che questa prassi, poiché poco felice dal pun-

degli aventi l'obbligo di partecipare ossia la metà di tutti coloro che sono legittimamente convocati (cf. can. 166 § 1)³². Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti titolari di voto deliberativo (cf. can. 166 § 2)³³. Interessante notare come in relazione al diritto di voto il Codice contempra soltanto la possibilità di una sua estensione ai Vescovi ausiliari e titolari, non invece la possibilità di sue limitazioni sulla scorta di quanto il Codice prevede per i Vescovi delle eparchie appartenenti ad una Chiesa patriarcale poste al di fuori del territorio del patriarcato. Condivisibile al riguardo è l'opinione dottrinale secondo cui il diritto particolare non potrebbe perciò, stante il vuoto normativo, andare ad operare una restrizione del diritto di voto degli eparchi in diaspora³⁴, il che per quanto sopra detto varrebbe pure in riferimento agli Esarchi Vescovi.

4.2 Inquadramento dogmatico nella dottrina

Davvero difficile elaborare un inquadramento dogmatico del *Consilium Hierarcharum* il quale rappresenta una delle novità più importanti del Co-

to di vista canonico e, soprattutto, dubbia nei suoi fondamenti ecclesiologici, non possa e non debba essere presa in considerazione per l'elaborazione di una dottrina giuridica se non per rilevare le abnormità a cui può condurre una prassi che, pur giustificata da necessità contingenti, è lontana dallo spirito della legislazione canonica e disattenta ai riflessi ecclesiologici.

³² Sulla legittimità dell'impedimento di un Vescovo a partecipare al Consiglio dei Gerarchi giudicano i membri muniti di voto deliberativo, cf. can. 165 § 2. Nel caso in cui l'assenza sia ritenuta giustificata in dottrina si ritiene che questa non vada computata nel *quorum* per la validità della sessione, cf. J.D. FARIS, *Metropolitan Churches and other Churches sui iuris* (cc. 155-176), in G. NEDUNGATT (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, p. 217; P. PALLATH, *The Synod of Bishops of Catholic Oriental Churches*, p. 201; V. THANNICKAKUZH, *The Power of Governance in a Metropolitan Church "Sui Iuris": with special reference to the Syro-Malankara Catholic Church*, p. 53.

³³ In base a questa regola gli astenuti vengono computati nel *quorum* e, conseguentemente, l'astensione dal voto di fatto equivale al voto negativo. Lo Schema del 1986 prevedeva in origine semplicemente che le delibere fossero adottate *ad maiorem partem*. Nel corso dell'Assemblea Plenaria del 3-14 novembre 1988, il *Coetus de coordinatione* presentò *ex officio* la proposta, poi accolta, di sostituire l'espressione originaria con *ad partem absolute maiorem* motivandola dicendo che «si voleva escludere la possibilità di una maggioranza puramente relativa», "Nuntia" 27 (1988), 22. In precedenza era invece stata rifiutata la proposta avanzata da un organo di consultazione che avrebbe portato a stabilire un *quorum* dei due terzi dei membri del Consiglio dei Gerarchi tanto per la validità della convocazione che per l'approvazione delle delibere. Cf. "Nuntia" 22 (1986), 119.

³⁴ Cf. J.D. FARIS, *The Synod of Bishops and the Council of Hierarchs in the Code of Canons of the Eastern Churches*, "Studies in Church Law" 2 (2006), 144; P. PALLATH, *The Synod of Bishops of Catholic Oriental Churches*, p. 200.

dice³⁵. Ovviamente non è la novità in sé ad essere causa della difficoltà di sistematizzazione di questo istituto giuridico, quanto piuttosto l'essere in esso confluiti elementi e caratteristiche provenienti da istituti molto diversi tra loro, che fusi insieme fanno del Consiglio dei Gerarchi un vero e proprio ibrido teologico e giuridico. La dottrina canonica ha avanzato varie soluzioni interpretative in ordine alla sua collocazione sistematica. Tra queste la più comune è quella che ravvisa una similitudine del Consiglio dei Gerarchi con le Conferenze episcopali latine³⁶, similitudine per altro emersa con forza dagli stessi lavori di codificazione. Questa infatti si trova espressa sia nei *praenotanda* sia nel can. 137 di cui allo schema del 1984, dove si segnala come fonte del can. 137 proprio il numero 38 di *Christus Dominus* sulle Conferenze episcopali³⁷. Tuttavia questa soluzione non appare molto convincente stante la differenza nei fondamenti dottrinali, nella natura giuridica e nelle funzioni di questi due organismi. Infatti come autorevolmente osservato le Conferenze episcopali non nascono da esigenze connesse alla natura collegiale del sacramento dell'episcopato ed all'esercizio della collegata potestà ecclesiastica, e neppure all'esercizio della giurisdizione in quanto tale, ma sono state concepite dal legislatore quale strumento di ausilio e supporto per i singoli Vescovi nello svolgimento del loro specifico e concreto *munus pastorale* di direzione e governo della diocesi³⁸. Per quanto riguarda la natura giuridica e le loro funzioni:

[...] le Conferenze sono organismi di coordinamento pastorale dei Vescovi di una nazione. [...] In tale senso più che organismi di accentramento legislativo le

³⁵ «Metropolitae huiusmodi Ecclesias regentibus competit Consilium Hierarcharum de quo in can. 137 convocare, eidem praeesse vel illud transferre aut absolvere. Constitutio Consilii Hierarcharum sat similis proponitur quae "Conferentiae episcopalis" in iure occidentalis Ecclesiae prescribitur, eiusdem Consilii vero competentia alio modo definitur in can. 139. Hoc canone grave vacuum iuris impletur, et norma in re urget, cum eam Auctoritatem ad Ecclesias Metropolitanas sui iuris quod spectat, definit cui Concilium Vaticanum II, genericis verbis, plura negotia maioris momenti committi (OE n. 17, 20, 23) et ad quam alia loca schematum futuri Codicis referuntur», "Nuntia" 19 (1984), 14 (corsivo aggiunto).

³⁶ «The Council of the Hierarchs functions in a manner closer to that of an Episcopal Conference», J.D. FARIS, *The Eastern Catholic Churches: Constitution and Governance, According to the Code of Canons of the Eastern Churches*, p. 376; si veda anche D. SALACHAS, *Can. 155*, in P.V. PINTO (ed.), *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, p. 150. Del medesimo avviso è Pallath il quale osserva con stupore che «The Code Commission seems to give no reason why the *Consilium Hierarcharum* was instituted in the manner of Episcopal Conference instead of a Metropolitan Synod in the spirit of Oriental tradition», P. PALLATH, *The Synod of Bishops of Catholic Oriental Churches*, p. 199.

³⁷ Cf. "Nuntia" 19 (1984), 14 e 50.

³⁸ Cf. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'Organizzazione Ecclesiastica*, Giuffrè Editore, Milano 1997, p. 494.

Conferenze devono essere considerate soprattutto quali organismi di unione e cooperazione tra i Vescovi e, quindi, con una funzione prevalentemente consultiva e di scambio di pareri»³⁹.

Quanto detto è di per sé già sufficiente ad escludere l'esistenza di relazioni profonde con il Consiglio dei Gerarchi, il quale invece è un organo munito di potestà legislativa propria che esercita sopra tutte le eparchie della Chiesa metropolitana *sui iuris* (escluse ovviamente le *extra territorium*), e che non nasce per supportare i singoli Vescovi ma piuttosto per vincolarli nell'esercizio del loro *munus pastorale* sulle eparchie, e ciò allo scopo di garantire un governo unitario dell'intera provincia metropolitana. Diversi sono anche i criteri di appartenenza ai due organismi, poiché alla Conferenza episcopale appartengono anche gli equiparati ai Vescovi diocesani che non è detto essere insigniti della pienezza del sacramento dell'ordine, condizione al contrario indispensabile per accedere al Consiglio dei Gerarchi⁴⁰.

Altra tesi ha ritenuto di individuare una «sostanziale omogeneità fra struttura, disciplina e poteri» fra il Consiglio dei Gerarchi e l'istituto del Concilio provinciale così come strutturato nel Codice latino⁴¹. Varie e di primaria im-

³⁹ *Ibid.*, p. 497. Analoghe le considerazioni di Mistò a detta del quale la Conferenza episcopale «anzitutto è un istituto di unione e comunicazione nato per garantire l'attività congiunta e concorde dei Vescovi di un determinato territorio; favorisce inoltre lo spirito di comunione con la Chiesa universale e con le diverse Chiese particolari. È dunque un organismo collegiale di istituzione ecclesiastica: non esiste infatti per diritto divino ma è stato costituito per adeguare le forme e le modalità di apostolato "alle diverse circostanze di tempo e di luogo". La sua attività, poi, deve svolgersi nell'ambito del diritto. Il fine spiccatamente pastorale che lo caratterizza [...] impedisce di considerare questo istituto principalmente come organismo di centralizzazione legislativa: da sottolineare invece è l'aspetto consultivo delle Conferenze», L. MISTÒ, *Le Conferenze episcopali dalle origini al nuovo Codice di diritto canonico. Trattati per ripercorrere l'evoluzione giuridica dell'istituto*, "La Scuola Cattolica" 117 (1989), 442.

⁴⁰ Non a caso nel can. 448 § 1 del Codice latino si utilizza significativamente l'espressione "presule" per riferirsi ai membri della Conferenza episcopale e non "vescovo".

⁴¹ Cf. L.M. DE BERNARDIS, *Note sulla Sinodalità nelle Chiese Orientali*, in R. COPPOLA (ed.), *Incontro fra i Canonici d'Oriente e d'Occidente*, vol. II, Cacucci Editore, Bari 1994, pp. 196-200. La scelta dell'Autore di non prendere in alcuna considerazione come termine di paragone il Sinodo metropolitano delle Chiese patriarcali o arcivescovili maggiori, è probabilmente dettata dalla mancanza a riguardo di una normativa specifica nel Codice orientale. Di fatti del Sinodo metropolitano della Chiesa patriarcale si parla soltanto in due canoni: al can. 133 § 1 n. 2 dove si attribuisce il ruolo di presidenza al Metropolita, ed al can. 137 dove si rinvia al diritto particolare la definizione della normativa riguardante tale istituto. Per uno studio sull'argomento cf. J. MANGALATHIL, *The Metropolitan of Patriarchal or Major Archiepiscopal Churches: a historico-juridical study of Canons 133-139 of the Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium in comparison with the Canons on Metropolitan of the Codex Iuris Canonici*, Pontificium Institutum Orientale, Romae 1997.

portanza le ragioni che inducono a dissentire con forza da questa ipotesi. Vi è anzitutto una radicale diversità di posizione del Metropolita all'interno dei due organismi. Mentre il Metropolita nel Concilio provinciale si trova in una posizione di assoluta parità giuridica rispetto agli altri Vescovi, tanto che l'esercizio delle prerogative a lui precipuamente riconosciute dal can. 442 § 1 del Codice latino è *omnino* subordinato all'approvazione della maggioranza dei suoi suffraganei, il Metropolita *sui iuris* è completamente libero nell'avvalersi delle sue prerogative all'interno del Consiglio dei Gerarchi⁴². Ma al di là di quelle che sono le diverse attribuzioni giuridiche del Metropolita, alla base vi è una diversa concezione teologica sul ruolo stesso di questa figura. Infatti mentre nulla vieta che il Concilio provinciale latino operi legittimamente anche quando il Metropolita fosse impedito dal parteciparvi o addirittura nel caso della vacanza della sede metropolitana, diversamente

[...] secondo il concetto della tradizione disciplinare orientale invece il ruolo del *Protos* nel Sinodo è indispensabile. Un incontro sinodale senza Metropolita – proprio perché lui è segno e garanzia tradizionale della canonicità – soffrirebbe di una mancanza essenziale e come tale sarebbe fin da principio illegale⁴³.

Alla luce di questa tradizione disciplinare nonché da quelli che sono gli elementi forniti dal Codice⁴⁴, traspare chiaramente che la presenza del Metropolita costituisce una condizione essenziale per l'operatività funzionale del Consiglio dei Gerarchi. Di conseguenza è da escludere qualsiasi ipotesi di supplenza in caso di assenza anche solo temporanea del *Protos*, di guisa che nem-

⁴² Si deve comunque dire che pur non essendo espressamente richiesto dalla normativa, il Metropolita normalmente sentirà gli Eparchi suffraganei prima di adottare le proprie determinazioni in ossequio al can. 160, cf. J.D. FARIS, *Metropolitan Churches and other Churches sui iuris* (cc. 155-176), in G. NEDUNGATT (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, p. 211. Stupisce che il de Bernardis, pur rilevando che «il CIC (e non ci sembra cosa trascurabile) subordina tali poteri, a differenza del CCEO, al consenso della maggioranza dei vescovi suffraganei», non desista sin da subito a sostenere l'esistenza di una «sostanziale omogeneità fra struttura, disciplina e poteri», L.M. DE BERNARDIS, *Note sulla Sinodalità nelle Chiese Orientali*, in R. COPPOLA (ed.), *Incontro fra i Canonici d'Oriente e d'Occidente*, p. 196.

⁴³ P. SZABÓ, *Analisi giuridica del metropolita "sui iuris"*, in A. SZUROMI (ed.), *Parare Viam Domino*. Commemorative Studies on the occasion of Rt. Rev. Polikárp F. Zakar OC ist.'s 75th Birthday, Szent István Társulat, Budapest 2005, pp. 156-157. Dello stesso avviso è V. THANNICKAKUZH, *The Power of Governance in a Metropolitan Church "Sui Iuris": with special reference to the Syro-Malankara Catholic Church*, pp. 34-35.

⁴⁴ L'argomento di maggior rilievo è certamente il divieto di cui al can. 165 § 3 in forza del quale nessuno, Metropolita compreso, può avere un procuratore che agisca nel Consiglio dei Gerarchi in sua vece. A ciò si aggiunge il fatto che le attribuzioni di cui al 159, tra le quali appunto vi è quella relativa al Consiglio dei Gerarchi, si configurano come strettamente personali e dunque non trasferibili ad altri tramite l'istituto della delega.

meno gli statuti del Consiglio dei Gerarchi potrebbero validamente prevederla⁴⁵. La stessa composizione dei due organismi è chiara prova della loro diversità ecclesiologica e giuridica. Mentre il Concilio provinciale «si è storicamente caratterizzato, e così si presenta nell'ordinamento vigente, per l'intervento con poteri non decisori delle diverse componenti del popolo di Dio»⁴⁶, ossia è una istanza dove le diverse componenti del popolo di Dio sono chiamate ad offrire, pur se in veste consultiva, il proprio contributo al perseguimento del bene comune, il Consiglio dei Gerarchi è al contrario un organismo di natura e composizione esclusivamente episcopale (cf. can. 164 § 1).

Anche per quanto attiene il profilo delle potestà non appare possibile alcuna assimilazione tra i due organi, infatti il Concilio provinciale gode *ad normam iuris* della potestà di regime nelle sue tre declinazioni di legislativa, esecutiva e giudiziaria (cf. can. 445 del Codice latino), mentre la giurisdizione del Consiglio dei Gerarchi è limitata alla sola potestà legislativa (cf. can. 167 § 1) a cui vanno aggiunti alcuni tassativi atti di potestà amministrativa superiore, ed un compito di controllo esterno su alcuni atti di superiore amministrazione posti dal Metropolita (cf. can. 167 § 4).

4.3 Assoluta peculiarità teologica e giuridica del Consiglio dei Gerarchi e sua irriducibilità agli istituti tradizionali

La diversità di opinioni che si registra nel dibattito dottrinale ed il carattere non pienamente convincente delle soluzioni proposte è la riprova che il Consiglio dei Gerarchi sia una realtà giuridica del tutto nuova e peculiare. Ciò rende particolarmente difficile ogni tentativo di elaborare una parificazione, assimilazione o similitudine con gli organismi collegiali esistenti oggi

⁴⁵ Di opposto avviso è il Faris il quale, argomentando a partire da un'interpretazione estensiva dal can. 173 § 1 n. 2, in maniera un po' contraddittoria da un lato ammette che il Consiglio dei Gerarchi possa riunirsi in assenza del *Protos*, ma dall'altro finisce poi col riconoscere che la sua presenza è indispensabile: «in the case of a vacant metropolitan see, the Administrator is to convoke the Council of Hierarch (c. 173 § 1 n. 2°). Although someone can substitute for the Metropolitan in the provincial assembly (cf. cc. 172 and 142 § 1), no such provision is made for a session of the Council of Hierarchs, an indication that the personal participation of the Metropolitan during the session is required», J.D. FARIS, *Metropolitan Churches and other Churches sui iuris* (cc. 155-176), in G. NEDUNGATT (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, p. 211. Occorre rilevare come la dottrina non abbia ancora fornito degli approfondimenti adeguati sulla figura dell'*Administrator Ecclesiae metropolitanae*. Significativo è infatti che poco o nulla dicano, ad esempio, J.D. FARIS, *The Eastern Catholic Churches: Constitution and Governance, According to the Code of Canons of the Eastern Churches*, pp. 396-397; J. MADEY, *The Autonomous Metropolitan Church according to the 1986 draft of the Code of Eastern Canon Law*, "Christian Orient" 9 (1988), 9; T. KUZHINAPURATH, *Metropolitan Church sui iuris, juridical status and power governance*, "Christian Orient" 21 (2000), 43.

⁴⁶ J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, p. 484.

nel diritto canonico tanto orientale che latino. Questo nuovo istituto si caratterizza per una connotazione del tutto inedita, risultante dalla fusione di due elementi che non è dato altrove ritrovare tanto inscindibilmente congiunti. Recezione della pienezza dell'ordine sacro e titolarità di una *missio canonica* di presidenza di una circoscrizione ecclesiastica, assumono infatti una congiunta rilevanza in ordine all'appartenenza *pleno iure* al Consiglio dei Gerarchi, laddove solitamente una soltanto viene in rilievo, pur senza escludere ovviamente l'altra.

Per rendersi conto di questo basta porre attenzione al Sinodo della Chiesa patriarcale che senza dubbio è l'organismo di natura episcopale con potestà di giurisdizione più vicino in assoluto all'ideale di sinodalità episcopale, intesa nell'accezione oggi più comune. Qui, in piena analogia con il Collegio dei Vescovi, l'unico requisito ad assumere rilievo è la ricezione dell'ordine nel grado dell'episcopato (ed ovviamente la comunione ecclesiastica), che è condizione *necessaria ma al tempo stesso sufficiente* per l'appartenenza a pieno titolo all'organo sinodale⁴⁷. Solo in via eccezionale, in ossequio alla autonomia di governo riconosciuta alla Chiesa patriarcale e a differenza di quanto accade nel Collegio dei Vescovi, si consente l'introduzione di restrizioni o requisiti aggiuntivi oltre all'episcopato per poter far parte a pieno titolo del Sinodo della Chiesa patriarcale⁴⁸. All'opposto nel

⁴⁷ «I Sinodi sono organi, nei quali i Vescovi che vi appartengono operano collegialmente nell'ambito della rispettiva competenza sinodale, mediante consigli e decisioni. Il diritto di parteciparvi in quanto membri compete ai soli vescovi ordinati», W. AYMANS, *Diritto canonico e comunione ecclesiale, saggi di diritto canonico in prospettiva teologica*, traduzione italiana a cura di R. BERTOLINO - L. MANGELS GIANNACHI, Giappichelli, Torino 1993, p. 72. Del tutto condivisibile questa affermazione la quale porta così ad escludere, nonostante dai lavori di elaborazione del Codice latino emerga un intendimento contrario dei redattori (cf. "Communicationes" 14 [1982], 193) condiviso da autorevole dottrina (cf. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, p. 488), che persone non insignite dell'ordine episcopale ancorché giuridicamente equiparate ai vescovi diocesani, possano prendere parte con voto deliberativo ai Concili provinciali nella Chiesa latina. L'esclusione dei Vescovi titolari residenti rientra invece nella graduale attenuazione della sinodalità episcopale che si può avere negli organismi episcopali decentrati.

⁴⁸ È il caso già ricordato del Sinodo della Chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore in relazione ai Vescovi *ad extra* di cui al can. 102 § 2. Aymans registra come anche dal punto di vista terminologico nel Codice orientale si sia prestata la massima attenzione a riservare l'espressione Sinodo per gli organismi legati alla sinodalità episcopale e dunque muniti di potestà vera e propria a cui solo i vescovi ordinati possono partecipare, mentre per gli altri organismi che seppur di impronta prevalentemente episcopale hanno natura consultiva e non sono emanazione diretta della sinodalità episcopale, nel Codice sono solitamente indicati con il termine di *Conventus*, cf. W. AYMANS, *Diritto canonico e comunione ecclesiale, saggi di diritto canonico in prospettiva teologica*, pp. 82-85. Difficilmente comprensibile, alla luce delle sue stesse affermazioni, è per ciò la critica dell'Autore (cf. *ibid.*, p. 83) nei riguardi dell'esclusione dagli organi sinodali dei Gerarchi di Chiese particolari non ordinati Vescovi.

Consiglio dei Gerarchi, come regola generale, possono votare solo i Vescovi residenziali ed i loro coadiutori, a meno che il diritto particolare lo estenda anche a quelli ausiliari ed ai titolari (can. 164 § 2)⁴⁹.

Il caso opposto è quello delle Conferenze episcopali latine, dove il criterio di appartenenza a pieno titolo nonostante il *nomen iuris* non è il possesso dell'ordine sacro nel grado dell'episcopato ma la *missio canonica*. Infatti per appartenere alla Conferenza episcopale è *condizione necessaria e sufficiente* una *missio canonica* di presidenza di una circoscrizione ecclesiastica localizzata sul territorio di competenza della Conferenza episcopale. In via residuale, laddove manchi questa *missio canonica* specifica, può bastare una qualunque altra *missio canonica* sul territorio purché congiunta con il requisito ulteriore dell'ordinazione episcopale. Ovviamente poiché la stragrande maggioranza dei membri sono Vescovi ordinati vien da sé che nella Conferenza episcopale sia presente ed in una certa qual misura operante la *collegialitas affectiva* tra i Vescovi. Nondimeno questa, avuto riguardo alla natura giuridica della Conferenza episcopale ed ai suoi poteri, non si traduce poi in *collegialitas effectiva*, ossia nell'esercizio effettivo della potestà ecclesiastica legata alla pienezza del sacramento dell'Ordine⁵⁰.

La peculiarità dei criteri di composizione del Consiglio dei Gerarchi porta perciò a ritenere che questo organismo, diversamente dal Sinodo della Chiesa patriarcale, non trovi il suo fondamento diretto nell'esercizio sinodale della potestà ecclesiastica legata al sacramento dell'episcopato ossia nella *collegialitas effectiva*, dal momento che quei vescovi che, pur appartenendo a pieno titolo alla Chiesa metropolitana, mancano della *missio canonica* di vescovo residenziale o coadiutore si trovano in una posizione di inferiorità⁵¹. Proprio per tale ragione la canonistica riguardo al Consiglio dei Gerarchi si è espressa ritenendo che questo «it can be characterized as “a

⁴⁹ Nulla rileva ai fini del discorso che si sta facendo il fatto che siano privati del diritto di voto quei Vescovi che si trovino in stato di inabilità al voto (can. 953 § 1) o che siano stati puniti con le pene di cui al can. 1433 (riduzione del Vescovo ad un grado inferiore o allo stato laicale) o al can. 1434 (scomunica maggiore).

⁵⁰ Le Conferenze episcopali sono espressamente annoverate dal Magistero tra gli organismi di attuazione ed espressione della *collegialitas affectiva*, cf. GIOVANNI PAOLO II, esortazione apostolica post-sinodale *Pastores Gregis*, 16 octobris 2003, AAS 96 (2004), 825-924, nello specifico 833-836, n. 8.

⁵¹ «Concilium (a “coinciendo”, graece synodus) sensu ecclesiastico est conventus Episcoporum totius Ecclesiae vel partis alicuius ad deliberandum et decernendum de rebus ecclesiasticis – Ideo conventus Episcoporum tales, qui habentur ad meram consultationem, vel in quibus non competit Episcopis ut collegio peculiaris potestas et distincta a iurisdictione singulorum Episcoporum, exercenda per suffragia in totum territorium quod repraesentant, concilia non sunt», S. SIPOS, *Enchiridion Iuris Canonici*, Herder, Romae-Friburgi-Barcinone 1960, Editio Septima, p. 156, § 38. Cf. anche J.D. FARIS, *Synodal Governance in the Eastern Catholic Churches*, “CLSA Proceedings” 49 (1987), 216.

synodal governance” only in a very broad sense of the term»⁵². La sinodalità episcopale, che altro non è se non la *collegialitas effectiva*, non può prescindere infatti dal principio che la piena appartenenza al Collegio episcopale è fondata unicamente nell'ordinazione episcopale e nella *communio ecclesiastica*⁵³. È ovvio che esisteranno varie modalità di concretizzazione della *collegialitas affectiva* in *collegialitas effectiva* ma queste, pur nella diversità di grado, devono mantenersi fedeli alla medesima esigenza divina che l'ordine episcopale è chiamato ad esprimersi in modo collegiale⁵⁴. La *missio canonica*, ossia il concreto incarico che il Vescovo è chiamato a svolgere in seno alla Chiesa, è dunque un atto successivo che nulla aggiunge o toglie in relazione al suo essere parte attiva del corpo episcopale, specie per ciò che attiene le sue funzioni di santificare, insegnare e governare, poiché «hanc potestatem docendi et regendi [del Collegio dei Vescovi] Episcopi participant consociata voluntate et continenter eo quod membra sunt Collegii episcopalis, in quo re vera persistit Collegium apostolicum»⁵⁵. Di con-

⁵² J.D. FARIS, *Synodal Governance in the Eastern Catholic Churches*, “CLSA Proceedings” 49 (1987), 224. Più di recente mutando opinione il citato autore ha affermato che il Consiglio dei Gerarchi «It is truly a *synod*, although the manner of its exercising legislative power is different from that of the Synod of Bishops of the Patriarchal Church», ID., *Metropolitan Churches and other Churches sui iuris* (cc. 155-176), in G. NEDUNGATT (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, p. 215. Elemento di confusione che ha indotto parte della dottrina a non cogliere appieno il carattere non sinodale *strictu sensu* del Consiglio dei Gerarchi è certamente il fatto che nella tradizione sinodale orientale i Vescovi titolari sono normalmente esclusi, cf. J. ZIZIOLAS, *The Institution of Episcopal Conference: An Orthodox Reflection*, “The Jurist” 48 (1988), 377.

⁵³ «Collegialis coniunctio inter Episcopos constituitur simul Ordinatione episcopali simulque comunione hierarchica; eademque ideo essentiam ipsam cuiusque Episcopi tangit et pertinet ad Ecclesiae structuram sicut eam voluit Iesus Christus», GIOVANNI PAOLO II, esortazione apostolica post-sinodale *Pastores Gregis* del 16 ottobre 2003, cit., p. 833, n. 8. Ratzinger fa notare come il superamento del principio tradizionale, espresso ancora nello schema *De Ecclesia* del 1962, in forza del quale solo i Vescovi residenziali sono membri di diritto del Collegio rappresentato dal riconoscimento della appartenenza *pleno iure* dei Vescovi titolari, abbia sancito il definitivo riconoscimento della natura di diritto divino e non di emanazione pontificia del Collegio episcopale, cf. J. RATZINGER, *La collegialità episcopale: spiegazione teologica del testo conciliare*, in G. BARAÚNA (ed.), *La Chiesa del Vaticano II*, Vallecchi, Firenze 1967³, pp. 738-740.

⁵⁴ «Haec collegialis natura ministerii apostolici ex ipsius Christi voluntate oritur. Affectus ideo collegialis, seu *collegialitas affectiva*, semper viget inter Episcopos veluti *communio episcoporum*, sed quibusdam tantum in actis exprimitur tamquam *collegialitas effectiva*. Varii modi conversionis huius collegialitatis affectivae in collegialitatem effectivam sunt humanae indolis, sed diversis in gradibus complent divinam exigentiam ut episcopatus collegiali modo exprimatur», GIOVANNI PAOLO II, esortazione apostolica post-sinodale *Pastores Gregis*, AAS 96 (2004), 834, n. 8.

⁵⁵ *Ibid.*, 836, n. 8. La teologia da tempo si era orientata in questo senso osservando che «la legittima ordinazione, essendo il *fondamento sacramentale* della partecipazione

seguenza la peculiare disciplina di partecipazione dei Vescovi al Consiglio dei Gerarchi così fortemente condizionata da un elemento di per sé estrinseco alla dimensione sacramentale quale la *missio canonica*, costituisce un significativo scostamento dal modello di governo sinodale (inteso secondo la concezione che oggi pare aver fatto propria il magistero), che consente di qualificare il Consiglio dei Gerarchi quale organo pseudo-sinodale. Ciò non toglie ovviamente che in esso permanga una forma di espressione della *collegialitas affectiva*, e che la partecipazione di tutti i vescovi ordinati «establishes this body as a manifestation of the unity and communion of the entire episcopate of the same Church»⁵⁶. Proprio a questo riguardo autorevole dottrina ritiene di dover concludere che tra Sinodo della Chiesa patriarcale e Consiglio dei Gerarchi, per ciò che attiene la potestà ecclesiastica, vi sia una significativa differenza poiché

[...] nel primo caso la facoltà di reggere trova fondamento nel sacramento dell'Ordine, nell'ultimo si richiede, oltre all'ordinazione episcopale, anche l'esercizio della potestà di governo, ha fondamento cioè sulla giurisdizione⁵⁷.

Contro tale ricostruzione l'argomento secondo cui nella Tradizione orientale, ove per altro la sinodalità da sempre è la regola fondamentale dell'organizzazione ecclesiastica, soltanto i vescovi residenziali sono considerati "Vescovi" nel senso pieno del termine non pare risolutivo. Sebbene ad essa si debba infatti la massima deferenza secondo il chiaro disposto del

del Vescovo alla *missione una e universale* della chiesa, lo è anche delle sue *funzioni* di santificare, insegnare e governare», A. ANTÓN, *Lo statuto teologico delle conferenze episcopali*, in H. LEGRAND - J. MANZANARES - A. GARCÍA Y GARCÍA (edd.), *Natura e futuro delle conferenze episcopali*, EDB, Bologna 1988, p. 219. Autorevolmente è stato sostenuto che già il ricevere legittimamente la consacrazione episcopale ha il carattere di *missio canonica*: «ipsa concessio recipiendi legitime consecrationem episcopalem habet rationem missionis canonicae quoad incorporationem consecrati in Ecclesia ad regimen exercendum. Historice constat, quod per saecula consecratio episcopalis legitima pro ecclesia particulari, ibi contulit "exsecutionem", scilicet legitimum exercitium potestatis sacramentaliter receptae. "Executio" igitur habebat rationem missionis canonicae. Iure vigente Episcopi titulares hac ratione incorporantur in hierarchia Ecclesiae. Etsi ecclesiam particularem (dioecesim) ad regimen non obtinent, tamen partem faciunt hierarchiae etiam iurisdictionis, quatenus collegialiter cum aliis Episcopis regimen exercere possunt ad normam iuris. Immo, de se nihil videtur obstare, quod potestas sacramentaliter collata efficac fieri potest - supposita missio canonica ad hoc - etiam quoad determinata munera regiminis episcopalis, quin ecclesia particularis habeatur. Episcopi residentiales cum missione canonica obtinent regimen efficac in determinata dioecesi», W. BERTRAMS, *De potestatis episcopalis exercitio*, in ID., *Quaestiones fundamentales iuris canonici*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1969, pp. 393-394, nota 9.

⁵⁶ P. PALLATH, *The Synod of Bishops of Catholic Oriental Churches*, p. 199.

⁵⁷ M. BROGI, *Strutture delle Chiese orientali sui iuris secondo il C.C.E.O.*, "Apollinaris" 65 (1992), 309.

n. 17 di *Unitatis redintegratio*, a fronte della presa di posizione del Magistero pontificio secondo cui ogni vescovo ordinato – che sia ovviamente in comunione con il Romano Pontefice e gli altri Vescovi – in forza del sacramento ed a prescindere dalla concreta *missio canonica* di cui è titolare rappresenta Cristo Capo e Pastore della Chiesa⁵⁸, è chiaro che questa Tradizione, oltre a non essere vincolante per l'interprete del Codice, debba probabilmente essere aggiornata alla luce dei progressi teologici avvenuti.

L'analisi dell'*iter* di elaborazione del Consiglio dei Gerarchi nel corso dei lunghi anni di codificazione pare avallare l'idea che esso fu concepito originariamente come avulso da concezioni legate al principio della sinodalità episcopale. Nel progetto iniziale, sulla scorta della disciplina in vigore per le Conferenze episcopali latine, si prevedeva infatti che di questo organismo facessero parte tutti i Gerarchi del luogo, senza alcuna ulteriore specificazione⁵⁹. Dopo una prima revisione la norma fu cambiata prevedendo la partecipazione al Consiglio dei Gerarchi di *omnes et soli Ecclesiae Metropolitanae Episcopi eparchiales*; tutti gli altri Vescovi della Chiesa metropolitana *sui iuris* erano considerati alla stregua dei Vescovi delle altre Chiese *sui iuris*, e pertanto potevano al più essere invitati al Consiglio dei Gerarchi come ospiti⁶⁰. Addirittura mancando nella formulazione iniziale l'espressa menzione della ricezione dell'episcopato, in forza dell'allora can.

⁵⁸ «Unusquisque Episcopus, semper coniunctus cum omnibus Fratribus in episcopatu cumque Romano Pontifice, partes agit Christi, Capitis et Pastoris Ecclesiae: eius agit partes non solum modo proprio et peculiari cum officium accipit cuiusdam Ecclesiae particularis pastoris, verum etiam cum navat operam adiutricem cum Episcopo dioecetano in Ecclesia regenda, vel officium participat pastoris universalis quo Romanus Pontifex fungitur in universali Ecclesia gubernanda. Praeter formam propriam praesidendi cuidam Ecclesiae particulari, Ecclesia accepit alias quoque formas exercendi ministerium episcopale, quas historiae suae decursu hereditate habuit, veluti has Episcopi Auxiliaris vel Legati Romani Pontificis in Sanctae Sedis Officiis aut in Legationibus pontificiis; etiam hodie ipsa, ad normam iuris, admittit huiusmodi formas si necessitas obvenit», GIOVANNI PAOLO II, esortazione apostolica post-sinodale *Pastores Gregis*, AAS 96 (2004), 836, n. 8.

⁵⁹ «Ad Consilium Hierarcharum, quod in omni Ecclesia metropolitana sui iuris institui debet, ipso iure pertinent et in eo voto deliberativo gaudent omnes et soli Ecclesiae metropolitanae locorum Hierarchae, Protosyncellis et Syncellis exceptis, munere sibi ab Apostolica Sede vel ab ipso Consilio Hierarcharum demandato in territorio eiusdem Ecclesiae fungentes; ceteri Episcopi eiusdem vel etiam diversi ritus nonnisi ut hospites invitari valent si maiori parti Consilii sodalium id placuerit», can. 137, «Nuntia» 19 (1984), 50.

⁶⁰ «Ad Consilium Hierarcharum ipso iure pertinent et in eo votum deliberativum habent omnes et soli Ecclesiae metropolitanae Episcopi eparchiales; ceteri Episcopi eiusdem vel etiam alterius Ecclesiae sui iuris nonnisi ut hospites invitari possunt, si maiori parti membrorum Consilii Hierarcharum id placet», can. 163 § 1, «Nuntia» 24-25 (1987), 29.

311⁶¹ identico all'attuale can. 313, avrebbero fatto parte a pieno titolo del Consiglio dei Gerarchi gli Esarchi ancorché soltanto presbiteri. Solo successivamente accogliendo *quanto a sostanza* l'osservazione «Non è l'omissione dei Vescovi coadiutori e ausiliari in questo paragrafo un errore? I Vescovi coadiutori *supplant* i Vescovi eparchiali in molte o forse in tutte le parti della loro autorità. Come possono esser esclusi? E i Vescovi ausiliari appartengono a tutti i Sinodi patriarcali e a tutte le Conferenze episcopali della Chiesa latina. Perché escluderli?»⁶², si decise di riformulare il § 1 del can. 163 dello schema (corrispondente all'attuale can. 164) scorporandolo in due paragrafi (gli attuali due paragrafi) e di fare dei §§ 2-5 un canone nuovo (l'attuale can. 165). Nel nuovo § 1, oltre ad essere inserita l'espressa menzione della ricezione dell'episcopato (scelta questa di cui non viene data spiegazione alcuna e che ha determinato l'esclusione degli equiparati ai Vescovi diocesani non insigniti della pienezza dell'ordine sacro), fu aggiunto il riferimento ai Vescovi coadiutori ma non anche agli ausiliari. Di questa omissione, non in linea con il dichiarato intento di far propria l'osservazione dell'organo di consultazione, non è riportata alcuna motivazione. Si può al riguardo soltanto formulare l'ipotesi che, pur facendo propria l'osservazione, i codificatori siano voluti rimanere fedeli a quella che pare essere stata la loro visione iniziale del Consiglio dei Gerarchi quale organo di governo composto da coloro che fossero stati investiti di un ufficio di presidenza di una circoscrizione ecclesiastica, svincolato da connotazioni ontologico-sacramentali legate all'episcopato.

Conferma ulteriore della natura pseudo-sinodale del Consiglio dei Gerarchi, in quanto organo espressivo della sola *collegialitas affectiva*, si rinviene nel ruolo che in esso assume il Metropolita. Egli infatti avendo il pieno e insindacabile diritto di convocare il Consiglio dei Gerarchi, di fissare ed istruire le questioni da trattare, di presiedere, trasferire, prorogare, sospendere e sciogliere l'assise vescovile (can. 159 n. 2), risulta investito di una posizione primaziale rispetto a tutti gli altri membri e non già di *primus inter pares*, assumendo così una fisionomia abbastanza lontana dal modello del *Protos* nel senso proprio del can. 34 dei Canonici Apostolici⁶³. Se si guarda il funzionamento del Consiglio dei Gerarchi e del suo rapporto con il *Protos*, risulta chiaro che l'influenza latina di cui si parlava ha prodotto una qualche "deriva monarchica", la quale emerge con ancor più evidenza dal confronto con quanto il Codice ha stabilito

⁶¹ Cf. "Nuntia" 24-25 (1987), 59.

⁶² "Nuntia" 28 (1989), 44-45.

⁶³ Per il testo di questo importantissimo canone e per una sintetica analisi del principio della sinodalità nelle Chiese Orientali cf. D. SALACHAS, *Il Diritto Canonico delle Chiese orientali del primo millennio. Confronti con il diritto canonico attuale delle Chiese orientali cattoliche*: CCEO, Edizioni Dehoniane, Roma 1997, pp. 53-57.

riguardo ai rapporti Patriarca-Sinodo della Chiesa patriarcale⁶⁴. Né potrebbe convincere del contrario il richiamare il can. 160 poiché lo spirito di mutua cooperazione lì auspicato non cambia quella che è la realtà giuridica delle potestà e delle responsabilità di ciascuno, come pure il richiamo al can. 166 che disciplina le condizioni di validità delle delibere ponendo tutti i membri del Consiglio dei Gerarchi (ovviamente quelli muniti di voto deliberativo) sullo stesso piano non attribuendo alcun peso peculiare al voto del Metropolita⁶⁵.

Composizione del Consiglio dei Gerarchi e ruolo del *Protos* rappresentano due profondi elementi di diversità rispetto al paradigma teologico e giuridico della *collegialitas effectiva* che, oltre a non poter essere sottovalutato nello studio canonistico, dimostra l'appropriatezza della scelta terminologica di utilizzare l'espressione *Consilium Hierarcharum* e non *Synodus Episcoporum*, contro chi invece rileva che «non è chiaro perché il legislatore abbia deciso di utilizzare qui l'equivoca denominazione di *Consilium Hierarcharum*»⁶⁶. Indipendentemente da quali siano stati i veri motivi della scelta terminologica fatta nel Codice – per alcuni il legislatore «by avoiding the appellation “synod” for the episcopal body of a metropolitan Church *sui iuris*, it implicitly elucidates that the Council of Hierarchs cannot claim the synodal powers of a Metropolitan synod as envisaged in the ancient canons of the Church»⁶⁷; secondo altri egli avrebbe inteso sottolineare più chiaramente la stabilità dell'istituto *de qua*⁶⁸ – questa può essere letta come

⁶⁴ Il Patriarca, a cui la presidenza del Sinodo della Chiesa patriarcale spetta di diritto (can. 103), non ha nessuna delle importanti attribuzioni che il Codice conferisce al Metropolita di Chiesa *sui iuris*. Egli infatti per fissare ad esempio l'ordine del giorno deve preventivamente consultare i Vescovi convocati (can. 108 § 2), i quali tra l'altro hanno individualmente la possibilità d'integrarlo ricorrendo all'approvazione di almeno un terzo dell'assemblea (can. 108 § 3). Ma soprattutto il Patriarca non ha alcun diritto di decidere autonomamente se trasferire, prorogare, sospendere, sciogliere il Sinodo della Chiesa patriarcale, potendo fare ciò soltanto se l'assemblea stessa acconsente (can. 108 § 1).

⁶⁵ Il voto dirimente riconosciuto al Metropolita nel caso di parità dei suffragi non è frutto di una qualche prerogativa peculiare, ma è mera applicazione della regola generale di cui al can. 924 n. 1.

⁶⁶ W. AYMANS, *Diritto canonico e comunione ecclesiale, saggi di diritto canonico in prospettiva teologica*, p. 67. Contraddittoria appare la posizione di chi, pur sostenendo che «the synodal governance according to the Oriental tradition is realized in a very restricted manner in metropolitan *sui iuris*», tuttavia è dell'avviso che «the appropriate appellation for the episcopal body of a metropolitan *sui iuris* Church would be *synodus* and not *consilium*», P. PALLATH, *The Synod of Bishops of Catholic Oriental Churches*, pp. 199 e 207.

⁶⁷ V. THANNICKAKUZH, *The Power of Governance in a Metropolitan Church “Sui Iuris”: with special reference to the Syro-Malankara Catholic Church*, p. 48; J.D. FARIS, *The Eastern Catholic Churches: Constitution and Governance, According to the Code of Canons of the Eastern Churches*, p. 376.

⁶⁸ Cf. AYMANS W., *Diritto canonico e comunione ecclesiale, saggi di diritto canonico in prospettiva teologica*, p. 66.

volta a rendere evidente la natura non direttamente ricollegabile alla sinodalità episcopale del Consiglio dei Gerarchi. L'ulteriore obiezione per cui con il termine "Consiglio" si darebbe adito ad una svalutazione del ruolo di questo organismo visto e considerato che «the *Code of Canons* generally applies the title of "consilium" to bodies which must be consulted for advice or consent. While the authority is quite restricted, the term "Council" would seem to diminish it further»⁶⁹, non pare essere così pregnante alla luce dell'insieme delle norme codiciali. Anche l'utilizzo del termine *Hierarcarum*, che di per sé è riferibile anche ai protosincelli e sincelli (cf. can. 984 § 2), nonché ai Superiori maggiori religiosi che godono di potestà di regime ordinaria (cf. can. 984 § 3) e dunque potenzialmente foriero di equivoci⁷⁰, inquadrato correttamente all'interno della norma risulta meno ambiguo ed improprio, andando a sottolineare come il fondamento del Consiglio dei Gerarchi e l'appartenenza ad esso sia da ricondurre, oltre alla dignità episcopale, anche all'esercizio effettivo della potestà di governo eparchiale ossia alla *missio canonica*. Non colgono questa radicale differenza coloro che sostengono essere improprio il termine *Consilium* utilizzato dal legislatore propugnando per la sua sostituzione con quello di *Synodus*⁷¹.

Facendo sintesi di quanto detto tre sono i dati fondamentali sul Consiglio dei Gerarchi che emergono dall'analisi sin qui svolta: a) non è un organo espressione diretta della sinodalità episcopale; b) l'ordinazione episcopale è *condicio sine qua non* per farne parte; c) la titolarità di una *missio canonica qualificata* è parimenti *condicio sine qua non* per farne parte. Tenendo presente ciò si può compiere il tentativo di formulare un'ipotesi riguardo alla natura teologica e giuridica del Consiglio dei Gerarchi, almeno secondo quelli che sono gli spunti sin qui emersi. Esclusa una connessione strutturale con la sinodalità episcopale ossia con la *collegialitas effectiva* e con la dimensione sacramentale quale suo substrato teologico e giuridico, il Consiglio dei Gerar-

⁶⁹ J.D. FARIS, *The Synod of Bishops and the Council of Hierarchs in the Code of Canons of the Eastern Churches*, "Studies in Church Law" 2 (2006), 143.

⁷⁰ Nelle fasi della codificazione inizialmente si prestò poca attenzione ad un uso corretto dei termini *Episcopus*, *Episcopus eparchialis*, *Hierarca*, *Hierarca loci*, tanto che si rese necessaria una revisione generale dei luoghi del Codice in cui figuravano questi termini allo scopo di eliminare riferimenti impropri. Cf. "Nuntia" 21 (1985), 73.

⁷¹ Cf. P. PALLATH, *The Synod of Bishops of Catholic Oriental Churches*, p. 199; W. AY-MANS, *Diritto canonico e comunione ecclesiale, saggi di diritto canonico in prospettiva teologica*, p. 67. Sulla stessa linea il Faris che osserva «the term "synodus metropolitana" is used elsewhere in the CCEO to designate Episcopal body of an ecclesiastical province of a Patriarchal Church or Major Archiepiscopal Church (cc. 133 § 1 n. 2° and 137) which comes closer to the Latin Bishop's conference. The term "Synodus Metropolitana" would instead suit better here as a substitute for "Consilium Hierarcarum", J.D. FARIS, *Metropolitan Churches and other Churches sui iuris* (cc. 155-176), in G. NEDUNGATT (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, p. 216.

chi pare essere convenientemente definibile come ufficio ecclesiastico collettivo non collegiale⁷² costituito dal Supremo legislatore che, nei modi e nei limiti previsti dal diritto, partecipa in forma ordinaria alla potestà pontificia ed è preposto nell'ambito delle proprie competenze al governo di tutta la comunità metropolitana. Il requisito inderogabile dell'episcopato per i suoi membri previsto dal legislatore, pur rappresentando certamente un modo di espressione della *collegialitas affectiva*, trova la sua primaria ragione e giustificazione con la necessità di permettere, non solo sostanzialmente ma anche "esteriormente e formalmente", una piena partecipazione del Consiglio dei Gerarchi, in forza della sua peculiare composizione e dignità, alla potestà pontificia. Appare allora la sua somiglianza genetica con l'ufficio del Metropolita, comunemente riconosciuto come un ufficio ecclesiastico eretto dall'Autorità Suprema e partecipante della sua potestà.

Queste sono le conclusioni sulla natura del Consiglio dei Gerarchi a cui si perviene attenendosi strettamente alle evidenze del testo codiciale. Quantunque ciò possa apparire non consono alla tradizione orientale, la mancanza nella Chiesa metropolitana *sui iuris* di un organo veramente sinodale non desta né sorpresa né disaccordo nell'interprete che si collochi nell'ottica della rifioritura delle Chiese orientali, anzi appare ad essa del tutto connaturale e coerente. La piena sinodalità episcopale è da considerarsi infatti quale uno dei frutti della raggiunta maturità di una Chiesa orientale, maturità da valutarsi, si badi, non tanto in base al numero dei fedeli ad essa appartenenti quanto piuttosto alla profondità e solidità delle sue tradizioni, del suo patrimonio teologico, liturgico e disciplinare. Il Consiglio dei Gerarchi con la sua natura pseudo-sinodale è dunque un frutto acerbo che, di pari passo con la Chiesa di cui è parte, sta camminando verso la piena maturazione ecclesiologica e dunque anche giuridica.

5. Consiglio dei Gerarchi e potestà legislativa

Alla Chiesa metropolitana *sui iuris* è riconosciuta una potestà ed un'autonomia normativa in forza della quale la Superiore Autorità può emanare

⁷² «In funzione della loro *struttura*, gli uffici possono essere individuali o collettivi. [...] sono invece *collettivi* se la titolarità dell'ufficio appartiene ad un collegio di persone [...]. A loro volta, gli uffici collettivi possono anche essere *collegiali*, se tutti i componenti prendono parte alle decisioni dell'ufficio, o *non collegiali* in caso opposto», J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, p. 155. Benché il Codice orientale al can. 923, diversamente dal corrispondente can. 115 § 2 del Codice latino, non abbia recepito dal punto di vista normativo la distinzione tra persone giuridiche collegiali e non collegiali, nondimeno questa distinzione è di sicura utilità ed applicazione anche nell'ambito del diritto canonico orientale, cf. P.V. PINTO, *Can. 923*, in ID. (ed.), *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, p. 793; V.J. POSPISHIL, *Eastern Catholic Church Law*, p. 674.

una legislazione valida e vincolante per tutta la metropoli. Il potere legislativo compete al Consiglio dei Gerarchi non solo nei casi in cui il Codice espressamente gli attribuisce la competenza a legiferare, ma anche in tutti i casi in cui il Codice rinvia al diritto particolare delle Chiese *sui iuris* (can. 167 § 1)⁷³. In virtù di questo generale riferimento ampia è la potestà legislativa del Consiglio dei Gerarchi. È bene ricordare che, in forza del disposto del can. 985 § 2, detta potestà non può essere validamente delegata⁷⁴.

Vivace oggetto di discussione in dottrina sono gli ambiti della competenza legislativa delle Chiese *sui iuris*, soprattutto se gli organi legislativi particolari abbiano una competenza generale oppure tassativa, ossia solo per i casi in cui il Codice rinvia o fa ad essa riferimento; altrettanto dibattuta è la questione di quali siano i rapporti tra la legislazione particolare della Chiesa *sui iuris* con quella che ciascun vescovo può emanare per la propria eparchia⁷⁵. Limitando qui la riflessione al solo caso delle Chiese metropolitane *sui iuris*, laddove si voglia partire dall'assunto dottrinale sopra ricordato per cui il Consiglio dei Gerarchi sia un organismo assimilabile in un certo qual modo alla Conferenza episcopale latina, la risposta più coerente con tale assimilazione sarebbe quella di ritenere la competenza tassativa. Infatti la dottrina più accreditata ritiene che la Conferenza episcopale, la cui natura è di essere un organismo di mero ausilio e supporto, qualora fosse munita di competenza normativa generale, stante il carattere permanente, pregiudicherebbe l'integrità della potestà che per diritto divino compete al Vescovo nella propria Chiesa particolare⁷⁶. A tale riguardo non bisogna di-

⁷³ Ancorché chiaramente ricavabile dai canoni del Codice, l'elenco dei diversi legislatori particolari delle Chiese *sui iuris* si trova indicato in "Nuntia" 27 (1988), 32.

⁷⁴ Cf. V. THANNICKAKUZH, *The Power of Governance in a Metropolitan Church "Sui Iuris": with special reference to the Syro-Malankara Catholic Church*, p. 38.

⁷⁵ Sull'argomento si veda P. SZABÓ, *Autonomia disciplinare come carattere del fenomeno dell'Ecclesia sui iuris: ambito e funzioni*, in L. OKULIK (ed.), *Le Chiese sui iuris. Criteri di individuazione*, pp. 67-96.

⁷⁶ «Le Conferenze episcopali sono, infatti, istituti permanenti e, di conseguenza, se avessero il potere di legiferare su qualunque materia, potrebbero gravemente condizionare in ogni momento importanti aspetti del ministero dei singoli Vescovi diocesani con l'evidente pericolo di limitare eccessivamente la loro autonomia», G. FELICIANI, *Il potere normativo delle Conferenze episcopali nella comunione ecclesiale*, in AA.VV., *Comunione e disciplina ecclesiale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1991, pp. 90-91. Comune in dottrina è ormai l'opinione per cui «al di fuori di questo ambito di competenze riferite in diverso modo dalla Santa Sede, la Conferenza non ha potere normativo, né potrà emanare disposizioni vincolanti per i propri membri. Questo non è possibile neanche mediante il concorso unanime di tutti i Vescovi, ai quali non è consentito disporre delle proprie attribuzioni a vantaggio, in questo caso, della Conferenza stessa. In tali materie [quelle al di fuori dell'ambito di competenza], l'unanimità dei membri ragguaricata in seno alla Conferenza potrà trovare efficacia giuridica concreta non attraverso un atto giuridico da imputare alla Conferenza stessa, bensì per mezzo degli atti di go-

menticare che il rispetto del *munus episcopale* nelle Chiese particolari ha rappresentato una delle più vive preoccupazioni del Concilio Vaticano II. Infatti nel decreto *Christus Dominus* al numero 8a si è posta la presunzione di salvaguardia dell'integrità della potestà di governo del vescovo residenziale in forza della quale

[...] se la competenza di un'autorità superiore è descritta solo in modo vago ed impreciso, prevale l'integrità della potestà episcopale, non la limitazione (potenziale) della medesima a favore di un organo superiore⁷⁷.

Nasce e si radica in questa indicazione conciliare l'assunto teorico per cui la *stabilità* di un organismo e l'attribuzione di una competenza normativa *generale* sono caratteristiche tra loro incompatibili. E tale assunto oltre ad aver guidato l'elaborazione della vigente normativa latina sulle Conferenze episcopali⁷⁸, sembra dover essere oggi tenuto presente nell'interpretare il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, quantunque dai lavori della codificazione orientale, dove pure frequenti sono i richiami alla necessità di salvaguardare l'integrità della potestà di diritto divino dei singoli Vescovi, emerga che la questione della stabilità degli organismi sovraepiscopali non ha ricevuto un'attenzione paragonabile alla codificazione latina⁷⁹.

verno emanati singolarmente da ciascun Vescovo nell'ambito delle loro rispettive diocesi», J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, p. 509.

⁷⁷ P. SZABÓ, *Competenza governativa e fisionomia degli organi sinodali. L'integrità della potestà episcopale nel sistema degli organi sinodali di carattere permanente*, "Ius Ecclesiae" 29 (2007), 448.

⁷⁸ Cf. L. MISTÒ, *Le Conferenze episcopali dalle origini al nuovo Codice di diritto canonico. Tratti per ripercorrere l'evoluzione giuridica dell'istituto*, "La Scuola Cattolica" 117 (1989), 428-440.

⁷⁹ Rileva lo Szabó che la Commissione per la codificazione orientale «nell'elaborare la normativa sull'istituto patriarcale e su quello sinodale oltre che sull'EO voleva pure basarsi su tutta la dottrina conciliare, attribuendo pari importanza anche ai principi ecclesiologici delineati nel LG, CD ed UR. In questo contesto la difesa dell'integrità dell'autonomia di origine divina dei vescovi eparchiali venne giustamente dichiarata più di una volta, come compito di prima importanza. Tuttavia – e questo sembra essere significativo per la nostra problematica – salvo errore, queste affermazioni di principio, in modo alquanto strano, mai sono state collegate con indicazioni precise riguardo ai mezzi tecnico-giuridici da applicare a questo scopo. Così, mentre dalla direttiva citata è chiaro che la relazione tra la Sede Apostolica e le autorità supraepiscopali orientali era da elaborare in base ad un sistema di "riserve", non vennero determinati quali sarebbero i mezzi per garantire l'autonomia dovuta ai Vescovi (e cioè se anche nella relazione del singolo Vescovo all'ente sinodale come autorità superiore dovrebbe prevalere il sistema riservativo oppure al contrario quello della delimitazione tassativa delle competenze superiori)», P. SZABÓ, *La questione della competenza legislativa del Consiglio dei gerarchi (Consilium Hierarcharum). Annotazioni all'interpretazione dei cc. CCEO 167 § 1, 169 e 157 § 1, "Apollinaris" 69 (1996), 491-492.*

Ciò premesso, ricercando nel Codice elementi di valutazione circa la potestà legislativa del Consiglio dei Gerarchi, il tenore del canone 167 § 1 considerato isolatamente è chiaro ed inequivocabile nel senso di sancire che questo organo possa legiferare solo nei casi in cui il diritto espressamente o indirettamente, tramite il riferimento al diritto particolare della Chiesa *sui iuris*, gli venga a riconoscere un tale potere⁸⁰. È anche vero però che se si fa riferimento alla norma del can. 169 contenuta nel medesimo titolo (ove si esorta il Consiglio dei Gerarchi a provvedere alle necessità pastorali dei fedeli riconoscendogli a tal fine il potere di statuire su tutto ciò che è necessario – in particolare – per l'incremento della fede, per favorire l'attività pastorale, regolare i costumi e per la migliore osservanza del rito), così come ad alcuni dei principi generali sottesi all'interpretazione ed alla codificazione, diviene possibile ipotizzare secondo parte della dottrina l'esistenza di una competenza legislativa generale⁸¹. Infatti il can. 169 osserva

⁸⁰ Nonostante il dato letterale, in dottrina una voce isolata si è registrata a favore di una lettura del testo del can. 167 § 1 nel senso di competenza generale per tutto ciò che non sia espressamente disciplinato dal diritto comune, cf. J. MADEY, *The Autonomous Metropolitan Church according to the 1986 draft of the Code of Eastern Canon Law*, "Christian Orient" 9 (1988), 7-8. A favore della competenza tassativa basti qui ricordare Pospishil: «The Council can legislate on matters expressly assigned to it in law and whenever the common law speaks of the particular law of an autonomous Church», V.J. POSPISHIL, *Eastern Catholic Church Law*, p. 198, ed anche T. KUZHINAPURATH, *Metropolitan Church sui iuris, juridical status and power governance*, "Christian Orient" 21 (2000), 45. L'osservazione critica di Szabó secondo cui «nel caso di un sinodo orientale deliberativo – e come vedremo non c'è dubbio che la natura del *Consilium Hierarcharum* è tale – la tassativizzazione della competenza legislativa sarebbe una novità assoluta, difficilmente ammissibile alla luce dell'autentica tradizione canonistica», P. SZABÓ, *Competenza governativa e fisionomia degli organi sinodali. L'integrità della potestà episcopale nel sistema degli organi sinodali di carattere permanente*, "Ius Ecclesiae" 29 (2007), 450, non appare condivisibile visto che nel Codice un organismo sinodale quale il Sinodo provinciale della Chiesa patriarcale, risulta addirittura sprovvisto di potestà e competenze proprie ed originarie. La loro concreta determinazione viene infatti del tutto rimessa dal legislatore universale al legislatore della Chiesa patriarcale, il quale così come potrebbe concedere una competenza generale con ampie potestà e dunque nel rispetto della Tradizione, altrettanto potrebbe limitarsi a dare una competenza molto ristretta e tassativa, cf. can. 137.

⁸¹ Cf., tra gli altri, J.D. FARIS, *Metropolitan Churches and other Churches sui iuris* (cc. 155-176), in G. NEDUNGATT (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, p. 218. Scrive in merito lo Szabó: «Della competenza normativa del Consiglio dei Gerarchi invece si tratta anche in due canoni, ma purtroppo in maniera contraddittoria. Mentre è da riconoscere che il can. 167 opta più per la competenza tassativa (mancando comunque della particella *solo* che lo renderebbe univoco), da tale norma tuttavia non possiamo concludere sulla competenza meramente tassativa dell'organo in questione, a meno che esso non venga ermeticamente separato dal suo contesto, soprattutto dal can. 169, e non di meno da alcuni principi altrettanto fondamentali dell'interpretazione e della codificazione», P. SZABÓ, *Autonomia*

Szabó⁸² consente di fondare un'interpretazione a favore di una competenza generale del Consiglio dei Gerarchi per cinque ragioni: l'auspicio del Concilio Vaticano II (in particolare in *Christus Dominus*, n. 36 e *Orientalium Ecclesiarum*, n. 9) di una rifioritura dell'attività sinodale, che da sempre si è caratterizzata per l'aver una competenza generale; la formulazione non poi così univoca dello stesso can. 167 nell'indicare una competenza tassativa, specie se paragonato con il can. 455 § 1 del Codice latino sulle Conferenze episcopali⁸³; le fonti del can. 169 che contengono elementi a favore di una competenza normativa e generale⁸⁴; il riferimento ad un vero e proprio *ius statuendi* a favore del Consiglio dei Gerarchi contenuto nel can. 169; il non essere la tassatività delle attribuzioni del Consiglio dei Gerarchi una condizione indispensabile per salvaguardare l'autonomia di ciascun Vescovo eparchiale. Più di recente un ulteriore e sesto argomento è stato addotto a favore, ossia il fatto che questi organismi sono stati espressamente dichiarati dalla codificazione di natura *legislativa*, qualificazione questa che nel sistema attuale, secondo lo Szabò, equivale ad una competenza normativa (potenzialmente) generale⁸⁵. Altri autori che aderiscono alla tesi della competenza legislativa generale in capo al Consiglio dei Gerarchi, concludono ulteriormente che

Hence, the structure of c. 169 and the norm given in c. 985 § 2b about the validity of the laws which are not contrary to the common law lead to the conclusion that the deliberative force of the Council of Hierarchs extends to the laws and norms enacted in all cases in which the common law has not made an expressed legislation⁸⁶.

disciplinare come carattere del fenomeno dell'Ecclesia sui iuris: ambito e funzioni, in L. OKULIK (ed.), *Le Chiese sui iuris. Criteri di individuazione*, p. 72.

⁸² Cf. P. SZABÓ, *La questione della competenza legislativa del Consiglio dei gerarchi (Consilium Hierarcharum). Annotazioni all'interpretazione dei cc. CCEO 167 § 1, 169 e 157 § 1, "Apollinaris" 69 (1996), 495-499.*

⁸³ Il legislatore infatti nello scrivere il can. 455 § 1 del Codice latino, volendo limitare ad ipotesi tassative la competenza legislativa delle Conferenze episcopali, lo ha espressamente indicato: «Episcoporum conferentia decreta generalia ferre *tantummodo* potest in causis, in quibus ius universale id praescripserit aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum sive motu proprio ad petitionem ipsius conferentiae id statuerit», (corsivo aggiunto).

⁸⁴ In particolare la menzione del can. 349 del m.p. *Cleri sanctitati* nel quale si attribuisce una competenza generale al Sinodo dei Vescovi: «patres in Synodo congregati studiose inquirant ac decernant quae ad fidei incrementum, ad moderandos mores, ad corrigendos abusos, ad controversias componendas, ad unam eandemque disciplinam servandam vel inducendam, opportuna fore pro suo cuiusque territorio videantur».

⁸⁵ Cf. P. SZABÓ, *Competenza governativa e fisionomia degli organi sinodali. L'integrità della potestà episcopale nel sistema degli organi sinodali di carattere permanente*, "Ius Ecclesiae" 29 (2007), 451, ove si richiama "Nuntia" 19 (1984), 14.

⁸⁶ V. THANNICKAKUZH, *The Power of Governance in a Metropolitan Church "Sui Iuris": with special reference to the Syro-Malankara Catholic Church*, pp. 60-61.

Di contro all'argomento della presunta genericità del can. 169 si potrebbe però replicare che il Codice in realtà pare individuare specificatamente quali sono i casi di intervento del Consiglio dei Gerarchi in relazione ai vari bisogni della metropoli⁸⁷.

Per cercare di sciogliere il nodo se il Consiglio dei Gerarchi sia titolare di potestà legislativa generale ovvero tassativa, pare possibile indicare in questa sede una nuova linea interpretativa, che rispetto alla dottrina comune, sia più ancorata strettamente ai criteri ermeneutici di interpretazione della legge, partendo da quello che è il dato certo ed incontestabile: il Consiglio dei Gerarchi è titolare di potestà legislativa ordinaria. Dopo aver preso visione dei canoni 167 § 1 e 169, ci si rende subito conto che tutta la problematica *de qua* ruota intorno all'interpretazione che si dà del can. 169. Se si ritiene che ad esso non sia sotteso alcun contenuto afferente la potestà legislativa, la questione si chiude immediatamente in quanto il tenore del can. 167 § 1 è talmente chiaro e certo da non poter dar adito al minimo dubbio sulla competenza legislativa tassativa del Consiglio dei Gerarchi, escludendo per ciò stesso ogni ipotesi interpretativa ai sensi del can. 1499. Muta completamente l'orizzonte laddove si voglia interpretare il can. 169 sottintendendo anche un riferimento alla potestà legislativa. Infatti, pur rimanendo ferma la chiarezza del can. 167 ai sensi ed agli effetti del can. 1499, l'interprete questa volta si trova innanzi a due norme statuenti sullo stesso argomento, cioè la potestà legislativa del Consiglio dei Gerarchi, in termini del tutto diversi: il can. 167 in forma tassativa ed il can. 169 in forma generica e generale. Si crea a questo punto una discrasia e l'interprete per poterla risolvere ha ovviamente bisogno di una norma che lo guidi. A tale riguardo occorre però constatare che nel vigente codice, come pure nel Codice latino, non vi è alcun canone che fornisca al giurista chiamato a dare contenuto concreto alla legge un criterio ermeneutico generale da seguire nell'interpretare la potestà legislativa ordinaria. L'unica norma che può venire in soccorso in questa materia è il can. 898

⁸⁷ «In metropolitan Churches the functions of the Patriarchs together with the two synods is assigned to the Council of Hierarchs under the presidency of the Metropolitan (c. 169). The CCEO mentions this council expressly fourteen times in connection with various needs, such as provision for retired Bishops, preparation of program for clerical formation, establishment of a seminary for several eparchies, etc.», V.J. POSPISHIL, *Eastern Catholic Church Law*, p. 199. Evitando di scendere nei dettagli, mentre è convincente l'idea che qui traspare di un'interpretazione in senso tassativo del can. 169, peraltro condivisa da gran parte della dottrina (per tutti cf. C.G. FÜRST, *Die Synoden im neun orientalischen Kirchenrecht*, in R. PUZA - A. KUSTERMANN (edd.), *Synodalrecht und Synodalstrukturen. Konkretionen und Entwicklungen der "Syndalität" in der katholischen Kirche*, Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, Friburgo 1996, pp. 76-77 e 81-82), si deve viceversa dissentire dall'idea di Pospishil secondo cui il Consiglio dei Gerarchi svolga pure le funzioni spettanti al Patriarca insieme al Sinodo Permanente poiché, come precedentemente detto, nel Codice tale ruolo è svolto dal Metropolita assieme ai due Vescovi più anziani.

(identico nella formulazione al can. 138 del Codice latino) che dispone che «potestas exsecutiva ordinaria necnon potestas ad universalitatem casuum delegata late interpretanda est, alia vero quaelibet stricte». Un'applicazione in via analogica del criterio di interpretazione in senso largo previsto per la potestà esecutiva anche alla potestà legislativa, si scontra anzitutto con una prima obiezione ossia che il can. 1501 del Codice orientale espressamente non prevede, al contrario del can. 19 del Codice latino, la possibilità di ricorrere alle leggi date per casi simili⁸⁸. Altra obiezione possibile è che in entrambi i Codici il legislatore riguardo al richiamato criterio interpretativo, ha espressamente operato una riduzione del suo ambito di applicazione. Infatti questo criterio interpretativo, originariamente esteso a tutta la potestà di regime tanto nel can. 200 del Codice del 1917 quanto nei cann. 141 del *Cleri sanctitati* e 6 del *Sollicitudinem Nostram*⁸⁹, è stato ristretto nei vigenti codici alla sola potestà esecutiva, ancorché la motivazione ed il significato giuridico di siffatta riduzione siano a tutt'oggi del tutto oscuri⁹⁰. Ammettendo comunque per ipotesi che sia possibile superare queste due obiezioni si addivene ad una soluzione del tutto nuova. Infatti dato che la potestà legislativa «est favorabilis et late intepretanda (can. 200, § 1); id quod de potestate ordinaria in se inspecta intelligitur, nam restringenda forsitan erit aliquando vel ex materia circa quam versatur, quae sit odiosa, vel ex concursu aliorum iurium ex quibus limitatur, etc.»⁹¹, si dovrebbe ritenere che la competenza legislativa del Consiglio dei Gerarchi sia da intendersi in senso generale ma con l'importante limitazione di non poter entrare in concorrenza con la competenza legislativa propria dei Vescovi eparchiali salvo nei casi tassativamente previsti dalla legislazione comune. Laddove al contrario non si ritenessero superabili le obiezioni di cui sopra ci si troverebbe innanzi ad una lacuna di legge non rimediabile se non con un intervento interpretativo della Suprema Autorità.

⁸⁸ Autorevole dottrina a questo riguardo ritiene che, in mancanza di una disposizione di legge, la lacuna, nonostante il silenzio del can. 1501 del Codice orientale, possa essere superata con l'applicazione del principio *lex lata in similibus* così come nei termini espressi dal can. 19 del Codice latino, cf. C.G. FÜRST, *Interdipendenza del diritto canonico latino ed orientale*, in K. BHARANIKULANGARA (ed.), *Il Diritto Canonico Orientale nell'ordinamento ecclesiale*, p. 33.

⁸⁹ PIO XII, m.p. *Sollicitudinem nostram*, 6 gennaio 1950, AAS 42 (1950), 5-120.

⁹⁰ L'indagine storica in *Communicationes* ed in *Nuntia* non fornisce indicazioni che aiutino a capire le ragioni di una tale scelta. Infatti la formulazione degli odierni canoni 895 del Codice orientale e 138 del Codice latino è quella apparsa già nel primo schema del 1977 elaborato nell'ambito della codificazione latina al can. 105, dove l'espressione *potestas iurisdictionis* scompare, venendo sostituita da *potestas exsecutiva*.

⁹¹ PH. MAROTO, *Institutiones Iuris Canonici*, Apud Commentarium pro Religiosis, Romae, Editio Tertia Diligentius Recognita, p. 837, n. 703. Dello stesso avviso è M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici*, vol. I, Marietti 1950, Editio quarta aucta et emendata, p. 329, n. 282.

Altro modo di impostare la questione della contraddizione che inevitabilmente sorge all'interpretare il can. 169 come riferentesi anche alla potestà legislativa è quello non di considerare i cann. 167 § 1 e 169 come due norme distinte e contrastanti da ricondurre ad unità e coerenza concettuale secondo la modalità appena vista, ma considerarle formanti un'unica disposizione normativa. Questo permette allora di invocare il can. 1499 ed i criteri in esso contenuti poichè la norma risultante sarebbe del tutto oscura e dubbia. Fare ciò però non sembra condurre ad alcun risultato apprezzabile in quanto l'applicazione di detti criteri non riesce a sciogliere il nodo della competenza generale o tassativa del Consiglio dei Gerarchi. Infatti se i luoghi paralleli sembrano far propendere per una competenza generale, nulla di sicuro si ricava dal fine e dalle circostanze della legge, e dalla *mens legislatoris*.

Da quella che si è detto doversi ritenere in base alle norme del Codice la natura teologica e giuridica del Consiglio dei Gerarchi, ossia di ufficio ecclesiastico collettivo non collegiale partecipante in forma ordinaria alla potestà pontificia, non pare possibile trarre chiare indicazioni né in un senso né nell'altro.

Pertanto dato che sia l'interpretazione in senso tassativo della competenza legislativa del Consiglio dei Gerarchi sia quella in senso generale sono ciascuna supportate da validi argomenti giuridici e sostenute da importanti Autori, appare non più procrastinabile un intervento della Sede Apostolica che venga finalmente a dirimere la questione.

In ogni caso, anche a voler ritenere che il Consiglio dei Gerarchi abbia potestà legislativa solo nei casi tassativamente previsti dal diritto, ampi ed importanti comunque resterebbero – come detto – gli ambiti del suo intervento, in molti casi addirittura giuridicamente obbligatori⁹².

6. Condizioni di esercizio della potestà legislativa

Se il rimando di cui al can. 167 § 1 sulla possibilità di legiferare in quegli ambiti dove il Codice rinvia al diritto particolare della Chiesa *sui iuris* rende in linea generale confrontabili le competenze in ambito legislativo del Consiglio dei Gerarchi con quelle del Sinodo della Chiesa patriarcale, tuttavia molto diverso è il rispettivo grado di autonomia per ciò che riguarda l'esercizio della potestà legislativa. Mentre ex can. 111 § 3 l'obbligo di notificare alla Santa Sede gli atti relativi alle leggi o alle decisioni adottate dagli organi legislativi delle Chiese patriarcali non investe minimamente la questione della loro validità, all'opposto il can. 167 § 2 riguardo alle Chiese metropolitane *sui iuris* dichiara espressamente non valida la promulgazione fatta dal Metropolita di leggi approvate dal Consiglio dei Gerarchi

⁹² Cf., ad esempio, i cann. 204 § 3, 242, 266 n. 1, 295, 377, 385 § 2.

senza che queste siano state preventivamente notificate alla Santa Sede, e senza aver ottenuto da questa attestazione in forma scritta del loro ricevimento⁹³. Addirittura secondo alcuni in tale attestazione dovrebbe risultare in modo esplicito che da parte della Sede Apostolica non si solleva alcuna obiezione riguardo all'entrata in vigore della legge particolare *de qua*⁹⁴.

Non facile è elaborare un'interpretazione del meccanismo giuridico di cui al can. 167 § 2, visto che questa deve farsi a partire dall'assunto generale, valido anche *mutatis mutandis* per le Chiese patriarcali, per cui, da un lato, spetta al competente organo legislativo della Chiesa *sui iuris* elaborare ed approvare la propria legislazione particolare ma, dall'altro, deve essere garantita la conformità di questa legislazione al diritto comune⁹⁵. Posto che va escluso che si possa parlare di "approvazione" in senso stretto della San-

⁹³ In dottrina si è proposta un'interpretazione estensiva del requisito della forma scritta ricomprendendovi il fax e la e-mail, cf. J.D. FARIS, *Metropolitan Churches and other Churches sui iuris* (cc. 155-176), in G. NEDUNGATT (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, p. 219. Al riguardo va detto che se dal punto di vista strettamente pratico-legale l'uso di tali mezzi sarebbe di per sé idoneo allo scopo, da quello formale-diplomatico lascerebbe alquanto a desiderare vista l'importanza dell'atto giuridico *de quo agitur*.

Vale la pena di segnalare come per tutto il lungo *iter* della codificazione non ci si accorse che mancava l'individuazione del soggetto competente a promulgare le leggi della Chiesa metropolitana *sui iuris*. Soltanto all'ultimo momento ossia con le modifiche al *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* apportate dal 28 gennaio 1989, data della presentazione dello *Schema novissimum* del Codice a Giovanni Paolo II sino alla promulgazione, si diede luogo all'inserimento di un nuovo paragrafo al can. 167 che sarebbe divenuto l'attuale § 3 ove si stabiliva che «Metropolita est curare promulgationem legum et publicationem decisionum Consilii Hierarcharum», cf. "Nuntia" 31 (1990), 39. Riguardo alle leggi particolari delle Chiese patriarcali non si prevede alcun intervento da parte della Suprema Autorità in ordine alla loro approvazione e promulgazione, cf. can. 111. Autorevolmente è stato osservato che «the fact that metropolitan Churches have not Synod of Bishops as in the patriarchal Churches, that the particular law as metropolitan Church can be promulgated only after the Metropolitan has received a written notification from the Roman Ap. See (c. 167 § 2), [...] and many others demonstrate that there is still room for more extensive application of the principle of subsidiary in CCEO», S. KOKKARAVAILIL, *The Guidelines for the Revision of the Eastern Code: Their Impact on CCEO*, Pontificio Istituto Orientale, Roma 2009, p. 297.

⁹⁴ Cf. J.D. FARIS, *Metropolitan Churches and other Churches sui iuris* (cc. 155-176), in G. NEDUNGATT (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, p. 219.

⁹⁵ «Segretario: ha confermato quanto detto da D [la necessità dell'approvazione da parte della Santa Sede delle norme di diritto particolare prima dell'entrata in vigore] ed ha aggiunto che infatti spettava al Sinodo dei Vescovi o al "Consilium Hierarcharum" delle singole Chiese "sui iuris" fare il proprio diritto particolare ed approvarlo. Tuttavia ha rilevato che tra il diritto comune e quello particolare ci doveva essere conformità e le norme del diritto particolare non dovevano essere in contrasto con quelle del diritto comune», "Nuntia" 29 (1989), 53-54.

ta Sede⁹⁶, un'ipotesi potrebbe essere quella di considerare il meccanismo di controllo dell'esercizio della potestà legislativa del Consiglio dei Gerarchi strutturato sulla falsa riga dell'istituto della *recognitio* previsto nella Chiesa latina per le determinazioni dei Concili Particolari⁹⁷ o per le norme emanate dalle Conferenze episcopali⁹⁸, di cui condividerebbe la finalità di assicurare la conformità degli atti normativi inferiori rispetto a quelli superiori. In tal modo – dal punto di vista tecnico – l'intervento della Suprema Autorità non si configurerebbe come una vera e propria approvazione formale. Secondo la dottrina comune infatti la *recognitio* non determina da parte della Suprema Autorità un "fare proprio l'atto *de qua*", il quale rimane unicamente imputabile all'organo che lo emana (la Conferenza episcopale o, come nel nostro caso, il Consiglio dei Gerarchi), e questo perché la Santa Sede si limita soltanto a dichiarare ufficialmente che per quanto di sua competenza non vi è nulla in tale atto che osti alla sua pubblicazione⁹⁹. Questa posizione è stata sostanzialmente accolta dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi a giudizio del quale

[...] la *recognitio* è una condizione imprescindibile per la promulgazione di leggi o la pubblicazione di documenti da parte delle Conferenze episcopali, che restano, però, anche per la loro forza vincolante, dell'autorità che li emana¹⁰⁰.

⁹⁶ A riprova basti tener presente che il can. 350 § 1 del m.p. *Cleri sanctitati* richiedeva invece l'espressa approvazione della Sede Apostolica. Concorde nell'escludere che nella vigente legislazione si possa parlare di approvazione è K. BHARANIKULANGARA, *Particular Law of the Eastern Catholic Churches*, St. Maron Publications, New York 1996, p. 71, il quale rifacendosi a Nedungatt afferma però che «if deemed necessary, the Holy See can intervene by correcting the laws or by ordering their correction before their promulgation», *ivi*.

⁹⁷ Cf. can. 446 del Codice latino.

⁹⁸ Cf. can. 455 § 2 del Codice latino.

⁹⁹ «Tale *recognitio* non trasforma in atti pontifici le deliberazioni della Conferenza ma è un presupposto per la liceità e la validità della loro promulgazione. La sua funzione non è tanto quella di conferire ad esse una maggiore autorevolezza – così come avviene nella *confirmatio* – quanto di permettere alla S. Sede di accertarsi, prima che divengano obbligatorie, che non contengano nulla di contrario o di poco consono al bene della Chiesa e, in particolare, all'unità della fede e della comunione», G. FELICIANI, *Le Conferenze Episcopali*, Il Mulino, Bologna 1974, p. 541; cf. anche F. UCCELLA, *Le conferenze episcopali in diritto canonico*, Jovene, Napoli 1973, pp. 119-125. Per quanto riguarda la natura giuridica dell'atto di *recognitio*, esso «è da considerarsi un atto della suprema autorità con il quale si permette autoritativamente (si autorizza) la promulgazione di una legge o decreto legislativo dell'autorità inferiore. [...] Tale termine tecnico indica, quindi, un modo di intervento specifico della superiore autorità che non si sostituisce né fa proprio l'atto dell'organo inferiore che ne rimane responsabile, ma ne certifica la conformità con la normativa universale autorizzandone la promulgazione», S. DI CARLO, *Il potere normativo delle conferenze episcopali*, "Ius Ecclesiae" 13 (2001), 171.

¹⁰⁰ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Nota del 28 aprile 2006, *La natura giuridica e l'estensione della "recognitio" della Santa Sede*, "Communicationes" 38

Per quanto il meccanismo della *recognitio* sia senza dubbio rispettoso dell'autonomia dell'organismo che elabora ed approva i provvedimenti normativi, nondimeno la sua applicazione agli atti di potestà legislativa del Consiglio dei Gerarchi non appare consona al ben più incisivo ed ampio diritto alla propria autonomia che deve riconoscersi ad una Chiesa metropolitana *sui iuris* rispetto ad una Conferenza episcopale¹⁰¹. Pur essendo chiaro a chiunque che nella mente del legislatore sotteso al meccanismo della previa notifica e della conferma della ricezione vi sia un implicito ma vero e proprio giudizio sulla legislazione particolare da parte della Sede Apostolica al quale il Consiglio dei Gerarchi deve attenersi, nondimeno è parimenti chiaro che applicare l'istituto della *recognitio*, oltre a sollevare alcune problematiche di coerenza giuridica, sia lesivo della dignità della Chiesa metropolitana *sui iuris*. La lesione assieme alle problematiche si determinerebbero nel caso in cui la Sede Apostolica dovesse ritenere necessario apportare dei correttivi alla legge particolare inviata dal Metropolita a norma del can. 167 § 2. Infatti il meccanismo della *recognitio* consente alla Santa Sede di apporre all'atto recognito delle condizioni di efficacia¹⁰². Ora se è vero che «le condizioni di efficacia contenute nell'atto di *recognitio* sembra vadano interpretate come condizioni di efficacia dell'atto della conferenza, ferma restando per questa la possibilità di sostituire la precedente delibera con un'altra e di richiedere l'ulteriore *recognitio*»¹⁰³, ciò vuol dire che l'atto recognito entra in vigore nel testo risultante secondo quelle che sono le condizioni disposte dalla Santa Sede, a meno che l'organo emanante (Conferenza episcopale o Concilio provinciale) faccia una nuova delibera in sostituzione della precedente, ove queste vengano recepite ed inglobate.

Se questo è dunque il portato della *recognitio* sono evidenti le difficoltà che rendono non applicabile questo istituto relativamente ad un atto normativo approvato dal Consiglio dei Gerarchi, poiché si avrebbe l'anomalia di far entrare in vigore una legge particolare della Chiesa metropolitana *sui*

(2006), 10-17, citazione tratta da p. 16. Di particolare interesse sono le riflessioni critiche sul valore di questi interventi sotto forma di "note" del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi di J. MIÑAMBRES, *La natura giuridica della "recognitio" da parte della Santa Sede e il valore delle note del Pontificio Consiglio per i testi legislativi*, "Ius Ecclesiae" 19 (2007), 521-525.

¹⁰¹ Di questo stesso avviso è W. AYMANS, *Diritto canonico e comunione ecclesiale, saggi di diritto canonico in prospettiva teologica*, p. 90.

¹⁰² Di norma il Dicastero competente a concedere la *recognitio* è la Congregazione per i Vescovi, salvo che le Conferenze episcopali (o i Concili locali) appartengano a territori di missione affidati alle cure della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli o a territori affidati alla competenza esclusiva della Congregazione per le Chiese Orientali, nel qual caso saranno competenti rispettivamente o l'uno o l'altro dicastero.

¹⁰³ J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, p. 511.

iuris da interpretare ed applicare secondo le condizioni poste da un soggetto (la Sede Apostolica) che non è il legislatore di quella legge. Ciò, oltre a sollevare problemi di coerenza logica con la fondamentale regola giuridica di cui al can. 1498 § 1, determinerebbe una grave lesione dell'autonomia della Chiesa metropolitana *sui iuris*, la quale si ritroverebbe una legge che, in ragione della *recognitio*, rimarrebbe imputabile al suo organo legislativo e fondata sulla propria autonoma potestà, ma che in realtà non sarebbe frutto esclusivo di una sua volontà libera e nemmeno di una sua volontà sotto tutela, essendo piuttosto il frutto di due volontà distinte e concorrenti.

Ora tenuto conto che i redattori del Codice orientale conoscevano certamente l'istituto della *recognitio*, se hanno evitato di utilizzarlo elaborando appositamente l'istituto della previa notifica e invio di ricevuta, è lecito ritenere che l'abbiano fatto proprio allo scopo di salvaguardare dal punto di vista formale la pienezza dell'autonomia normativa della Chiesa metropolitana *sui iuris*, evitando la possibilità di avere degli atti normativi "snaturati" da un intervento esterno alla Chiesa metropolitana *sui iuris*. Questo meccanismo unico nel Codice orientale appare perciò molto ingegnoso poiché riesce a conciliare l'esigenza di controllo da parte della Suprema Autorità con l'autonomia legislativa della Chiesa *sui iuris*. La Santa Sede infatti tramite la Congregazione per le Chiese Orientali non può in alcun modo, ovviamente se intende in via ordinaria, intervenire sulla *deliberazione legislativa* del Consiglio dei Gerarchi integrandola o correggendola direttamente attraverso l'apposizione di condizioni di efficacia, il che per le ragioni sopra esposte renderebbe di fatto dal punto di vista formale e sostanziale la legge un *ibrido* difficilmente classificabile, come invece normalmente può accadere per le delibere delle Conferenze episcopali. Al Dicastero per gli affari orientali spetta invece solamente il potere di *veto* grazie al quale può intervenire nel senso di indurre l'organo legislativo, ossia il Consiglio dei Gerarchi, ad un ripensamento della propria decisione secondo quelle che sono le indicazioni ed i suggerimenti dati dalla Congregazione, fermo restando che il Consiglio dei Gerarchi rimane sempre del tutto libero nel decidere se adottarli o meno: e qui sta la decisiva differenza rispetto a quanto avviene per le Conferenze episcopali! Per evitare una dannosa situazione di paralisi della funzione legislativa nella Chiesa metropolitana *sui iuris*, qualora vi sia un veto della Congregazione per le Chiese orientali tramite la non spedizione della comunicazione dell'avvenuta ricezione di un atto legislativo approvato, a motivo del rifiuto del Consiglio dei Gerarchi di far proprie le osservazioni del Dicastero, si determina necessariamente l'apertura di un dialogo tra due soggetti reciprocamente liberi ed autonomi – il Consiglio dei Gerarchi libero nel decidere, la Sede Apostolica libera nel bloccare – per dar ragione delle proprie posizioni, un dialogo finalizzato ovviamente non alla ricerca di un compromesso o mediazione come avviene nella società politica, ma al favo-

rire il retto e comune discernimento del bene ecclesiale. Una volta che saranno rimossi ed appianati i punti di divergenza rispetto al testo iniziale, il Consiglio dei Gerarchi provvederà ad approvare il testo legislativo con le integrazioni e le correzioni, il quale a questo punto *de plano* sarà recepito dalla Sede Apostolica che ne notificherà la ricezione.

Questione abbastanza delicata su cui vale la pena di soffermarsi è quella legata al *silenzio* della Congregazione per le Chiese orientali a fronte dell'invio della legislazione particolare che si dovesse protrarre (nonostante eventuali successive sollecitazioni formali del Metropolita) per un tempo ben più lungo rispetto ai tempi tecnici di studio e valutazione dell'atto normativo che sarebbe ragionevole attendersi in base alla prassi del Dicastero. Ovviamente si sta prendendo in considerazione il *silenzio formale* in quanto non è verosimile che in via informale il Dicastero non mantenga contatti aperti con le autorità della Chiesa metropolitana *sui iuris* per cercare di risolvere preventivamente eventuali contrasti, adoperandosi per un clima di dialogo franco al fine di ottenere quegli adattamenti alla normativa che il Dicastero ritiene necessari. L'ipotesi di cui si sta parlando è insomma quella che si verifica quando, nonostante la buona volontà di entrambi, tra l'organo legislativo della Chiesa metropolitana *sui iuris* e la Congregazione per le Chiese orientali vi sia una diversità di vedute così profonda da determinare una situazione di stallo. Ora laddove questa situazione si dovesse protrarre per lungo tempo, pare anzitutto ragionevole qualificare il silenzio del Dicastero come *veto* all'entrata in vigore della legislazione particolare così come approvata non solo dal punto di vista sostanziale ma anche formale, e tale atteggiamento sulla scorta del principio del silenzio rigetto accolto tanto nel Codice orientale (cf. can. 1002) che in quello latino (cf. can. 57), sarebbe giuridicamente da qualificare come un decreto di rifiuto. Si pone a questo punto però la difficoltà di stabilire il computo del termine decorso il quale si determinerebbe formalmente il *silenzio rigetto*, visto che le difficoltà di studio e analisi sottese alla procedura *de qua* sono tali da richiedere ragionevolmente tempi ben più lunghi di quelli previsti nel can. 1002¹⁰⁴. Ciò detto, non paiono comunque configurarsi ostacoli di principio all'ipotesi che la mancata notifica della recezione da parte della Santa Sede possa integrare l'ipotesi di *silenzio rigetto*, visto che la notifica di ricezione pare configurarsi come un vero e proprio atto amministrativo del Dicastero competente. Contro il *silenzio rigetto* si deve perciò riconoscere quale rimedio a favore dell'autorità della Chiesa metropolitana *sui iuris* la possibi-

¹⁰⁴ Cf. J.D. FARIS, *Metropolitan Churches and other Churches sui iuris* (cc. 155-176), in G. NEDUNGATT (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, p. 219.

lità di fare ricorso in via formale alla stessa Congregazione per le Chiese orientali (ossia allo stesso autore del decreto implicito di rigetto), e poi eventualmente in via giudiziaria presso la Segnatura Apostolica.

Vale la pena spendere una parola anche riguardo all'ambito territoriale di efficacia degli atti legislativi emanati dal Consiglio dei Gerarchi e promulgati dal Metropolita per rilevare come non vi siano disposizioni *ad hoc*, che similmente alle Chiese patriarcali, affrontino la questione. Assolutamente convincente è il ritenere che il can. 40 § 1 del Codice autorizzi ad applicare in via analogica la regola di cui al can. 150 §§ 2 e 3¹⁰⁵.

Interessante notare infine come il Codice abbia tralasciato di disciplinare in modo esplicito la questione dell'interpretazione autentica della legislazione particolare della Chiesa metropolitana *sui iuris*, cosa che invece fa riguardo a quella delle Chiese patriarcali dove ex can. 112 § 2 tale compito, in attesa di una successiva convocazione del Sinodo della Chiesa patriarcale, è affidato al Patriarca previa consultazione con il Sinodo Permanente. Ciò con molta probabilità deriva dalla considerazione che la maggior facilità di convocazione del Consiglio dei Gerarchi rispetto al Sinodo della Chiesa patriarcale, rende verosimilmente superflua una previsione riguardante l'interpretazione autentica in via temporanea, potendosi con gran facilità dare pronta attuazione del disposto del can. 1498 § 1 in forza del quale interpreta autenticamente le leggi soltanto il legislatore o colui al quale è stata conferita dallo stesso la potestà di interpretare autenticamente.

7. Il Consiglio dei Gerarchi superiore autorità della Chiesa metropolitana *sui iuris*?

Rispondere alla domanda se il Consiglio dei Gerarchi sia l'organismo di vertice nella Chiesa metropolitana *sui iuris* non è davvero cosa facile, anche se ad uno sguardo superficiale la risposta parrebbe a prima vista quanto mai banale stante il chiaro disposto del già ricordato can. 155 § 1. In realtà già ad un primo approfondimento della normativa si riscontrano nel Codice numerosi elementi che al contrario possono orientare l'interprete a ritenere che alla guida della Chiesa metropolitana *sui iuris* vi sia il Consiglio dei Gerarchi¹⁰⁶. Un pri-

¹⁰⁵ Cf. P. SZABÓ, *La questione della competenza legislativa del Consiglio dei gerarchi (Consilium Hierarcharum)*. Annotazioni all'interpretazione dei cc. CCEO 167 § 1, 169 e 157 § 1, "Apollinaris" 69 (1996), 512-513. A favore dell'efficacia universale delle leggi liturgiche è anche V. THANNICKAKUZHY, *The Power of Governance in a Metropolitan Church "Sui Iuris": with special reference to the Syro-Malankara Catholic Church*, p. 59.

¹⁰⁶ Per vedere le rispettive competenze di questi due organi cf. I. ŽUŽEK, voci *Metropolita Ecclesiae Sui Iuris* e *Consilium Hierarcharum*, in ID., *Index Analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium*, pp. 70-71, 194-196.

mo indizio a favore di tale interpretazione lo si rinviene ad esempio nella formulazione del can. 169, che affida al Consiglio dei Gerarchi e non al Metropolita, il compito di alta direzione della Chiesa *sui iuris*, stabilendo le linee generali della politica ecclesiastica della metropoli. Appare perciò chiaro che risolvere la questione chi tra Metropolita o Consiglio dei Gerarchi, sia l'organo apicale nella Chiesa metropolitana *sui iuris* non può prescindere da una valutazione globale di come vengano ripartite formalmente e sostanzialmente le due diverse declinazioni, la legislativa e l'esecutiva, della potestà ecclesiastica¹⁰⁷.

La tesi che l'organo di vertice di una Chiesa metropolitana *sui iuris* sia il Consiglio dei Gerarchi parrebbe supportata dal fatto che questo organo, oltre a detenere la potestà legislativa, non solo ha il potere di veto su parte significativa della potestà esecutiva di cui è titolare il Metropolita (quella cioè che ex can. 167 § 4 gli compete in qualità di Superiore Autorità Amministrativa) ma compie importanti atti di amministrazione superiore, oltre ad avere il diritto di predisporre la lista dei candidati alla nomina a vescovo da inviare alla Sede Apostolica (can. 168). In particolare proprio l'intervento *ad validitatem* del Consiglio dei Gerarchi nelle azioni del Metropolita, porta con sé un peso tale da porre almeno in dubbio dal punto di vista "concreto" la possibilità di considerare effettivamente il protogerarca come la Superiore Autorità della Chiesa metropolitana *sui iuris*¹⁰⁸. Addirittura in dottrina c'è chi parla apertamente di una potestà generale di governo in capo al Consiglio dei Gerarchi, salvo le materie dal Codice riservate al Metropolita:

the Council of Hierarchs is the superior authority of a metropolitan Church *sui iuris*, exercises its power in the governing of the entire Church *sui iuris*. According to CCEO, all matters concerning the entire metropolitan Church *sui iuris*, except those which are given exclusively to the authority of the Metropolitan,

¹⁰⁷ Non è questa la sede per affrontare la questione della potestà giudiziaria nella Chiesa metropolitana *sui iuris*. Ai fini del discorso è sufficiente osservare che non sembra possibile rinvenire alcuna peculiare autonomia in tale ambito. Sul punto cf. P. GEFAELL, *Tribunali delle Chiese sui iuris non patriarcali*, "Ius Ecclesiae" 16 (2004), 111-132.

¹⁰⁸ Osserva a questo proposito Szabó che «aggiungendo a questo [l'obbligo del consenso *ad validitatem*] la sua propria pertinenza legislativa e i casi notevoli nei quali è di competenza dell'organo stesso di porre atti esecutivi, sembra esser evidente che l'affermazione del CCEO can. 155, secondo cui il Consiglio dei Gerarchi è un organo di assistenza in servizio al Metropolita "sui iuris", va intesa in modo ben sfumato. La potestà di governo superiore viene divisa anche in questa Chiesa tra due soggetti, per cui, invece di parlare di una subordinazione – sotto l'aspetto della loro pari importanza nel governo – Metropolita e Consiglio devono essere considerati come di pari equipollenza», P. SZABÓ, *La questione della competenza legislativa del Consiglio dei gerarchi (Consilium Hierarcharum)*. *Annotazioni all'interpretazione dei cc. CCEO 167 § 1, 169 e 157 § 1, "Apollinaris"* 69 (1996), 488.

are to be decided by the Council of Hierarchs or the Council its counsel or consent regarding those matters. Therefore, the Metropolitan who presides over the Metropolitan Church *sui iuris* is bound by the decisions and legislation of the Council of Hierarchs in matters except those which come under the personal competence of the Metropolitan¹⁰⁹.

Giova inoltre ricordare il passaggio già citato dei lavori di codificazione dal quale sembra trasparire l'idea che nella mente dei codificatori questo fosse l'organo preposto ad essere la Superiore Autorità della Chiesa metropolitana *sui iuris*

Constitutio Consilii Hierarcharum sat similis proponitur quae "Conferentiae episcopalis" in iure occidentalis Ecclesiae prescribitur, eiusdem Consilii vero competentia alio modo definitur in can. 139. *Hoc canone grave vacuum iuris impletur, et norma in re urget, cum eam Auctoritatem ad Ecclesias Metropolitanas sui iuris quod spectat, definit cui Concilium Vaticanum II, genericis verbis, plura negotia maioris momenti committi* (OE n. 17, 20, 23) et ad quam alia loca schematum futuri Codicis referuntur¹¹⁰.

Tuttavia, oltre alla constatazione che in relazione alla potestà amministrativa la subordinazione al consenso di un soggetto terzo è comune in molti organi pacificamente di vertice della potestà amministrativa, vi è un argomento che sembra essere decisivo contro la tesi sopra riferita. Il Codice infatti concede al Metropolita la titolarità di importanti prerogative proprio nei riguardi del Consiglio dei Gerarchi che, fermo restando lo spirito di mutua cooperazione che deve permeare le relazioni e l'agire del Metropolita e di tutti i Vescovi della metropoli di cui al can. 160¹¹¹, si traducono concretamente in veri e propri poteri esercitabili *sul e nel* Consiglio, ed in virtù dei quali egli in punto di diritto e in via di fatto può incidere notevolmente sull'attività dell'organismo episcopale. Come dispone il can. 159 n. 2, non solo spetta unicamente al Metropolita convocare il Consiglio dei Gerarchi a norma del diritto (non essendo prevista quale regola di diritto comune la possibilità di auto-convocazione come nel caso del Sinodo della Chiesa patriarcale), ma egli stabilisce a propria discrezione l'ordine del giorno relativo alle questioni da trattare, presiede l'adunanza, la trasferisce, la proroga, la so-

¹⁰⁹ V. THANNICKAKUZHY, *The Power of Governance in a Metropolitan Church "Sui Iuris": with special reference to the Syro-Malankara Catholic Church*, pp. 55-56.

¹¹⁰ "Nuntia" 19 (1984), 14 (corsivo aggiunto).

¹¹¹ Particolare attenzione merita questa disposizione di cui non va sottovalutata la rilevanza giuridica concreta, poiché «mutual relations and consultation and, above all, decision-making through fraternal consensus are inevitable for the proper governance and integral growth of the metropolitan Church *sui iuris*», V. THANNICKAKUZHY, *The Power of Governance in a Metropolitan Church "Sui Iuris": with special reference to the Syro-Malankara Catholic Church*, p. 67.

spende e la scioglie¹¹². È certamente vero che il Metropolita non può in alcun modo in via autoritativa (giuridicamente) determinare le decisioni del Consiglio che sono e restano formalmente libere, e che in sede di votazione la volontà del Metropolita ha lo stesso valore di quella degli altri Vescovi, salvaguardandosi così nella formazione delle determinazioni volitive del Consiglio dei Gerarchi un aspetto importante del principio di sinodalità. Nondimeno è altresì evidente che grazie alle sue prerogative formali e alla peculiare dignità del suo ufficio, il Metropolita potrebbe in teoria condizionare in modo determinante le decisioni del Consiglio dei Gerarchi.

Quanto considerato evidenzia che gli elementi di contraddizione sottesi alla disciplina delle Chiese metropolitane *sui iuris* a cui si accennava all'inizio si diano realmente: vi sono due organi giuridicamente distinti l'uno dall'altro, ma reciprocamente dipendenti l'uno (il Consiglio dei Gerarchi) quanto alla formazione concreta dalla volontà, l'altro (il Metropolita) quanto all'esercizio formale di alcuni atti (quelli che il Codice *nominatim* attribuisce alla Superiore Autorità Amministrativa) della sua potestà ecclesiastica. Pare confermata allora l'idea che nel disciplinare la Chiesa metropolitana *sui iuris* il legislatore ha certamente cercato di tenere conto della tradizione giuridica orientale basata sulla sinodalità, pur subendo gli influssi della tradizione latina impostata su di un modello di governo tendenzialmente monocratico. Diversamente dalle Chiese patriarcali ove sussiste un buon equilibrio delle competenze tra il Patriarca ed il Sinodo della Chiesa patriarcale¹¹³, il Metropolita in virtù dei poteri che ex can. 159 n. 2 gli competono sul Consiglio dei Gerarchi è il vero capo o Superiore Autorità della metropoli come ribadisce il can. 155 § 1: «Ecclesiae metropolitanae

¹¹² La possibilità di proroga e sospensione dell'assise vescovile, non prevista originariamente nello Schema del 1986, fu inserita tra gli emendamenti redazionali raccolti dalla Segreteria della Commissione prima e durante le sessioni dell'Assemblea Plenaria del 3-14 novembre 1988 e presentati alla stessa assemblea per l'approvazione, cf. "Nuntia" 27 (1988), 40. Nel pieno ossequio del disposto codiciale lo statuto del Consiglio dei Gerarchi della Chiesa metropolitana *sui iuris* slovacca prevede a questo riguardo che: «È diritto esclusivo del Metropolita convocare il Consiglio dei Gerarchi secondo le norme del diritto; predisporre i temi sui quali si deve svolgere la discussione; presiedere la sessione ed interromperla ovvero scioglierla (cf. can. 159, particolarmente i numeri 2 e 4 CCEO)». Un qualche blando temperamento al ruolo del Metropolita pare rinvenirsi nell'art. 17 che recita: «Il programma della sessione ordinaria del Consiglio dei Gerarchi deve includere i seguenti punti: [...]; Approvazione del programma della sessione; [...]». Nondimeno, considerato peraltro che lo statuto tace riguardo alle possibili conseguenze della mancata approvazione dell'ordine del giorno da parte dei membri del Consiglio dei Gerarchi, si deve ritenere che il citato art. 17 non abbia la forza di determinare una deroga al disposto del can. 159 n. 2.

¹¹³ Cf. I. ŽUŽEK, *Alcune note circa la struttura delle Chiese orientali*, in ID., *Understanding the Eastern Code*, Pontificio Istituto Orientale, Roma 1997, pp. 139-144.

sui iuris praeest Metropolita sedis determinatae a Romano Pontifice nominatus et a Consilio Hierarcharum ad normam iuris adiutus».

La presenza di un organo collegiale formato dai Vescovi della metropoli, nonostante sia investito di prerogative ampie e rilevanti a partire dalla potestà legislativa, come precedentemente detto non determina affatto la formazione di un "governo sinodale" ma piuttosto di un "governo pseudo-sinodale". Due sono le ragioni che fondano questa conclusione. La prima e principale è la posizione primaziale che assume il *Protos* in seno al Consiglio dei Gerarchi, molto diversa rispetto a quella del Patriarca in seno al Sinodo della Chiesa patriarcale; la seconda è la posizione non paritaria dei suoi componenti in quanto i Vescovi non investiti di una *missio canonica* di governo eparchiale sono privati in linea di principio del diritto di voto deliberativo, che può essere loro concesso in modo di *deroga se, e solo se*, il Consiglio dei Gerarchi lo voglia.

Dalla conclusione per cui è il Metropolita l'organo di vertice della Chiesa metropolitana *sui iuris* non bisogna però cedere alla tentazione di andare ad operare *tout court* una sistematica applicazione al Metropolita di tutte le norme del Codice in cui viene in rilievo esplicitamente o implicitamente la Superiore Autorità; questa delicata operazione ermeneutica dovrà essere vagliata volta per volta alla luce di un criterio guida fondamentale, ossia il peculiare grado di autonomia di questa tipologia di Chiesa *sui iuris*¹¹⁴. Bisognerà perciò escludere quei canoni che nel riferirsi alla Superiore Autorità trattano di potestà e prerogative che presuppongono un'autonomia di livello patriarcale, non solo perché si cadrebbe altrimenti nell'abuso di riconoscere al Metropolita un potere e alla Chiesa metropolitana un ambito di autonomia che non gli competono, ma si andrebbe ad accentuare la deriva monarchica segnalata con l'effetto di allontanarsi ancor di più dalla tradizione tipicamente orientale della sinodalità¹¹⁵.

¹¹⁴ Inevitabilmente la determinazione concreta di tali diritti risentirà della personale sensibilità e formazione culturale di ciascun interprete in relazione a quale debba essere il grado di autonomia della Chiesa metropolitana *sui iuris*. Un ben argomentato tentativo è quello di P. SZABÓ, *Analisi giuridica del metropolita "sui iuris"*, in A. SZUROMI (ed.), *Parare Viam Domino*, pp. 168-175.

¹¹⁵ Ragionevolmente questa sarebbe la conseguenza a cui si arriverebbe seguendo i criteri di valutazione dello studio sopra citato. Non a caso lo stesso Szabó avverte che «è indiscutibile che se la competenza del Metropolita *sui iuris* può essere allargata fino a questo punto, allora la sua figura diventa di gran lunga diversa rispetto all'immagine che su tale ufficio è stata fatta ed affermata nel corso degli ultimi secoli», ma sottolinea nel contempo, sulla base di studi specifici sul tema, che questa interpretazione sarebbe più vicina alla logica della disciplina antica, cf. P. SZABÓ, *Analisi giuridica del metropolita "sui iuris"*, in A. SZUROMI (ed.), *Parare Viam Domino*, pp. 176-177. Varie le ragioni storiche dell'allontanamento dalla disciplina antica che, relativamente alla Chiesa bizantina, ben evidenzia A. HERMAN, *Appunti sul diritto metropolitico nella Chiesa bizantina*, "Orientalia Christiana Periodica" 13 (1947), 522-550.